Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1910 | ROMA — Venerdì, 10 giugno | Numero 136

DIREZIONE
Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea;
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte ufficiale.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 247 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 2 gennaio 1910, n. 7, che istituisce il Credito agrario nelle Marche e nell'Umbria;

Sentita la Commissione consultiva per il credito agrario;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'annesso regolamento per l'esecuzione della legge 2 gennaio 1910, n. 7, composto di cinquantaquattro articoli, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1910.

VITTORIO EMANUELE.

SONNINO — LUZZATTI.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

REGOLAMENTO
per l'esecuzione della legge 2 gennaio 1910, n. 7.

CAPO I.

Norme per il funzionamento delle Federazioni per il Credito agrario nelle Marche e nell'Umbria.

Art. 1.

I rappresentanti degli Istituti di risconto e i titolari delle cattedre ambulanti d'agricoltura di ciascuna delle due regioni, Marche ed Umbria, saranno convocati nelle città rispettivamente di Ancona e di Perugia, dai relativi prefetti, entro un mese dalla pubblicazione del presente regolamento per eleggere separatamente nel proprio seno il numero di membri del Consiglio della Federazione ad essi attribuito dalla legge.

Saranno eletti coloro che avranno riportato maggior numero di voti. In caso di parità di voti sarà eletto il più anziano.

Quando le Casse agrarie (o gli Istituti come tali funzionanti) si siano costituite in numero non inferiore a dieci, i rappresentanti

di esse saranno analogamente convocati per procedere con le stesse norme all'elezione dei rimanenti membri del Consiglio predetto.

Art. 2.

Il Consiglio di ciascuna Federazione eleggerà nel proprio seno un presidente e un vice presidente.

Il presidente e i consiglieri durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Per la validità delle adunanze del Consiglio occorre l'intervento di almeno cinque membri.

Art. 3.

Il Consiglio della Federazione determina entro i limiti fissati dalla legge la misura della dotazione o del capitale di fondazione di ciascuna Cassa agraria.

La somma relativa sarà versata direttamente, dalla succursale della Banca d'Italia nella città in cui ha sede la Federazione, che assumerà il servizio di Cassa per conto della Federazione stessa, alla Cassa agraria dopo l'emanazione del provvedimento che autorizza l'istituzione della Cassa agraria o il funzionamento come tale di alcuno degli Istituti contemplati dalla legge.

I fondi non ancora erogati devono essere depositati in conto corrente fruttifero presso la Banca d'Italia.

Art. 4.

Al disimpegno delle proprie funzioni ciascuna Federazione provvederà col personale necessario.

Le spese relative e ogni altra occorrente per il funzionamento di ciascuna Federazione saranno ripartite per cura della Federazione stessa a carico degli Istituti federati in misura uguale per le Casse agrarie e Istituti assimilati ad esse e in misura proporzionale all'ammontare delle attività per gli Istituti di risconto.

Art. 5.

Ciascuna Federazione deve comunicare ogni anno entro il mese di marzo al Ministero di agricoltura industria e commercio, lo stato dei capitali affidati alle Casse, accompagnato da una relazione particolareggiata sulle erogazioni e i rimborsi fatti durante l'esercizio decorso.

CAPO II.

Casse agrarie.

Art. 6.

Le Casse agrarie sorgono per iniziativa degli agricoltori (proprietari, conduttori, mezzadri, o enfiteuti) in ciascun comune delle Marche e dell'Umbria che sia o sia stato capoluogo di mandamento e in cui non siasi provveduto a termini dei capoversi degli articoli 2 e 13 della legge.

Gli agricoltori su detti, purchè in numero non inferiori a dieci, quando intendano di costituire una Cassa agraria, devono dare notizia del loro proposito al presidente del Consiglio della rispettiva Federazione. Il Consiglio di questa determinerà la misura della dotazione da concedersi all'istituenda Cassa e rivolgerà invito al prefetto della Provincia e al sindaco del Comune, in cui la Cassa deve sorgere, affinchè sia provveduto alla nomina del presidente e di due amministratori della Cassa, secondo le disposizioni del seguente art. 8.

La costituzione della Cassa agraria avrà luogo per atto pubblico con l'intervento dei promotori, del presidente e dei due amministratori eletti dal Consiglio comunale del luogo ove la Cassa avrà la sua sede. Con lo stesso atto si procederà dagli stessi agricoltori che promossero la costituzione alla nomina dei propri rappresentanti, in numero di due, nel Consiglio di amministrazione della Cassa e all'approvazione dello statuto da parte di tutti gli intervenuti.

L'istituzione di ciascuna Cassa agraria dovrà essere riconosciuta con decreto Reale da emanarsi su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio. Con lo stesso decreto sarà approvato lo statuto della Cassa.

Art. 7.

Le Casse di risparmio, le Banche cooperative, i Consorzi e Sindacati agrarie, per essere autorizzati a funzionare come Casse agrarie, dovranno farne domanda per mezzo della rispettiva Federazione al Ministero di agricoltura, industria e commercio, che potrà concedere l'autorizzazione con decreto.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione di ciascuna Cassa agraria si compone di un presidente e di quattro consiglieri. Il presidente è nominato dal prefetto; due consiglieri sono scelti dal Consiglio comunale del luogo ove ha sede la Cassa agraria, tra i venti maggiori contribuenti del Comune per imposta fondiaria, gli altri due consiglieri sono eletti dagli agricoltori inscritti alla Cassa tra gli inscritti stessi.

Il presidente e i consiglieri durano in carica due anni. Questi ultimi non potranno esser rieletti se non dopo trascorso un biennio dalla loro decadenza.

Non possono far parte del Consiglio di amministrazione i parenti ed affini fino al terzo grado e coloro che abbiano, per qualsiasi ragione, lite pendente con l'Istituto.

I componenti del Consiglio di amministrazione che venissero a mancare per qualsiasi causa dovranno essere sostituiti, e per il tempo per il quale sarebbero rimasti in carica, entro un mese dal giorno in cui sarà verificata la mancanza.

Le funzioni del presidente e dei consiglieri sono gratuite.

Art. 9.

Gli statuti delle Casse agrarie devono contenere le norme:

a) per il funzionamento del Consiglio di amministrazione;

b) per la concessione dei prestiti agli scopi indicati dall'art. 5 della legge;

c) per l'ammissione e la decadenza degli agricoltori;

d) per il servizio dei depositi a risparmio, quando ne siano autorizzate, a tenore dell'articolo della legge sopra citato o dell'art. 15;

e) per la nomina e la revoca degli impiegati;

f) per la formazione del conto annuale e per la distribuzione degli utili;

g) per la custodia dei titoli e valori di proprietà della Cassa.

Art. 10.

Per essere inscritti alla Cassa agraria, ai sensi degli articoli 7 e 16 della legge, gli agricoltori del Comune devono presentare domanda all'Amministrazione della Cassa.

La domanda conterrà le indicazioni:

a) della qualità del richiedente, se cioè proprietario di terre, conduttore, mezzadro o enfiteuta;

b) della estensione e destinazione agricola del terreno posseduto o coltivato;

c) del numero dei capi di bestiame, qualora ne possegga.

L'Amministrazione della Cassa agraria ha facoltà di controllare l'esattezza delle dette indicazioni.

Art. 11.

L'Amministrazione della Cassa agraria forma il ruolo degli agricoltori iscritti, che sarà permanentemente affisso nel locale dell'Istituto, accessibile al pubblico e all'albo pretorio.

Negli stessi locali deve essere affisso l'elenco degli agricoltori cancellati dal ruolo.

Art. 12.

Sono cancellati dal ruolo degli agricoltori iscritti ammessi al credito:

1° coloro che non abbiano pagato nel termine convenuto il diritto di primo ingresso, di cui negli articoli 7 e 16 della legge;

2° coloro che non abbiano alle scadenze pattuite rimborsato in tutto o in parte il prestito ricevuto.

Il diritto di primo ingresso può essere pagato in una sola volta all'atto della iscrizione o in rate mensili di una lira ciascuna.

Art. 13.

Nel Consiglio d'amministrazione della Cassa agraria devono essere rappresentati gli agricoltori inscritti in numero non minore di due.

I rappresentanti degli inscritti devono essere eletti direttamente da questi, con le norme che saranno stabilite nello statuto della Cassa.

I revisori dei conti devono essere scelti tra gli agricoltori inscritti e da questi designati.

Art. 14.

Le Casse agrarie le quali intendono funzionare come Casse di risparmio esercenti il credito agrario devono presentare domanda al Ministero di agricoltura, industria e commercio. Alla domanda devono essere uniti i documenti seguenti:

1° copia autentica della deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa intorno all'assunzione del nuovo servizio;

2° statuto contenente le disposizioni intorno al servizio dei depositi a risparmio;

3° elenco nominativo degli agricoltori iscritti;

4° stato attivo e passivo della Cassa alla chiusura del mese precedente a quello in cui si presenta la domanda.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio di Stato, promuove il R. decreto col quale la Cassa agraria è autorizzata a funzionare come Cassa di risparmio esercente il credito agrario.

Art. 15.

Le Casse agrarie possono valersi della facoltà indicata negli articoli 6 e 15 della legge, a condizione che non esista nel Comune in cui esse hanno la propria sede un Consorzio agrario legalmente costituito.

Non potranno tuttavia in nessun caso compiere le operazioni o esercitare le funzioni di Consorzio agrario le Casse di risparmio e le Banche cooperative funzionanti da Casse agrarie.

Le Casse agrarie funzionanti da Consorzio agrario devono interdirsi in modo assoluto l'acquisto di qualsiasi quantità di merce di cui non sia stato preventivamente assicurato il collocamento.

Art. 16.

I Consorzi e i Sindacati agrari per poter esercitare le funzioni di Cassa agraria a termini degli articoli 2 e 13 della legge debbono ricevere le iscrizioni degli agricoltori, giusta gli articoli 7 e 16 della legge stessa.

L'autorizzazione a funzionare come Cassa agraria è subordinata alla dimostrazione di aver raccolto non meno di dieci domande di iscrizione.

Gli agricoltori inscritti eleggeranno due rappresentanti scelti nel proprio seno, che insieme agli amministratori del Consorzio o del sindacato sopraintenderanno alla gestione separata della Cassa agraria.

CAPO III.

Norme per il rimborso della dotazione delle Casse agrarie.

Art. 17.

Alla fine dell'undecimo anno dalla data della propria costituzione ciascuna Cassa agraria comincerà il rimborso della somma ricevuta dallo Stato, calcolata a norma degli articoli 3 parte prima e 14 della legge 2 gennaio 1910, n. 7.

Tale rimborso si effettuerà nel periodo di cinquanta anni in tante annualità della stessa misura.

Alla fine del primo anno dalla data della propria costituzione ciascuna Cassa agraria comincerà il rimborso delle somme ricevute dalle Casse di risparmio di Milano e Bologna, calcolate a norma degli articoli 3 e 14 citati.

Tale rimborso si effettuerà nel periodo di trenta anni mediante annualità che non dovranno essere inferiori ciascuna: a un sessantesimo dell'intero credito di ciascun istituto nel primo decennio, a un trentesimo del credito stesso nel secondo decennio e a un ventesimo nel terzo decennio.

Ogni rata sarà versata alla fine dell'anno cui si riferisce alla succursale della Banca d'Italia nella città in cui ha sede la rispettiva Federazione aumentata dagli interessi a scalare nella misura del 2 per cento quella del contributo dello Stato, a partire dal secondo decennio; degli interessi pure a scalare nella misura del 3 per cento quelle dei contributi delle Casse di risparmio di Bologna e Milano.

Il patrimonio della Cassa agraria garantisce il rimborso delle somme dovute allo Stato e alle Casse di risparmio di Bologna e Milano.

CAPO IV.

Operazioni delle Casse agrarie.

Art. 18.

Le Casse agrarie possono concedere prestiti di cui all'art. 5 della legge, esclusivamente a favore delle seguenti persone:

1° proprietari di terreni, che conducono direttamente i propri fondi;

2° enfiteuti;

3° mezzaiuoli o coloni parziari;

4° affittuari di fondi rustici che non abbiano subaffittato.

I fondi a vantaggio dei quali è chiesto il prestito debbono essere situati nel territorio in cui svolge la propria azione la Cassa agraria cui la sovvenzione è richiesta.

Art. 19.

Per ottenere un prestito dagli Istituti intermedi occorre farne espressa domanda, nella quale deve indicarsi:

il nome, cognome, paternità e domicilio eletto del richiedente;

la sua qualità, e cioè se proprietario, enfiteuta, mezzaiuolo o colono parziario, o affittuario;

la specie, la qualità e la quantità dei generi e l'ammontare in contanti del prestito desiderato;

l'uso o destinazione del prestito;

il tempo della restituzione;

la descrizione sommaria dei fondi pei quali occore il prestito, e che il richiedente ha in proprietà, in enfiteusi, in colonia od in affitto;

il nome, cognome, paternità, condizione e domicilio del garante, quando sia richiesto.

Art. 20.

Per i prestiti di cui ai nn. 1 a 5 dell'art. 5 della legge, i quali sono sorretti dal privilegio legale, non occorre atto costitutivo di privilegio nè iscrizione.

A guarentigia dei prestiti chiesti per uno degli scopi indicati nel n. 6 dell'articolo suddetto è in facoltà della Cassa agraria di chiedere la costituzione in proprio favore del privilegio speciale creato dalla legge 23 gennaio 1887, n. 4276 (serie 3ª).

Quando per i prestiti, di cui al capoverso precedente, si voglia costituire il privilegio speciale, nella domanda saranno specificatamente dichiarate: le cose su cui vuolsi costituire il privilegio, descrivendole, indicandone il valore venale e distinguendo la parte padronale dalla colonica; i fabbricati, nei quali si trovano le cose su cui si offre il privilegio; il fondo da cui provengono, od a cui servono le cose stesse; se esse appartengono in tutto od in parte al richiedente; e se esistono sopra di esse cessioni, pegni o sequestri.

Ove ne venga fatta richiesta dalla Cassa agraria, alla domanda

dovrà pure unirsi dichiarazione di un perito rurale, di fiducia dello stesso sovventore, attestante l'esistenza ed il valore venale dei frutti, delle derrate, delle scorte vive e morte, o degli altri oggetti, sui quali il privilegio dovrà costituirsi.

Il perito, nel caso sopradetto, deve pure certificare la quantità approssimativa dei generi e del denaro necessario allo scopo per cui il prestito vien domandato.

La qualità del perito, regolarmente autorizzato, e la firma di lui, devono essere certificate dal sindaco del luogo, mercè apposito visto sulla dichiarazione.

Dove non esiste un perito, si potrà ricorrere all'opera di periti di Comuni limitrofi, o a dichiarazione scritta di persone meritevoli di fiducia, nominate dalla Cassa agraria.

Art. 21.

Qualora a garanzia del prestito, di cui al primo capoverso dell'articolo precedente, voglia costituirsi il privilegio speciale, ed il prestito sia chiesto da un proprietario, questi, nell'avanzare la domanda, deve esibire le quietanze al corrente delle imposte prediali e dei canoni e pesi relativi al fondo e quando la provenienza del fondo sia ereditaria, nel triennio dalla apertura della successione la quiotanza della tassa relativa.

Trattandosi di enfiteuta, egli, oltre a dare la dimostrazione, di cui al capoverso precedente, deve giustificare di essere al corrente col pagamento del canone.

La Cassa agraria, quando ritenesse insufficienti le informazioni datele o quelle che potrà assumere, ha facoltà di esigere dal proprietario o dall'enfiteuta richiedente il prestito, una sommaria dimostrazione del dominio e possesso del fondo e della libertà ipotecaria del medesimo, ovvero l'adesione dei creditori iscritti anteriormente, e la rinuncia di quelli ipotecari o meno, che abbiano trascritto il precetto, alla immobilizzazione dei frutti.

Se, finalmente, il prestito è chiesto da un mezzaiuolo, da un colono parziario o da un affittuario, essi debbono dimostrare di essere coltivatori del fondo e di non avere pendenze verso il proprietario; altrimenti occorre l'intervento del proprietario, che volontariamente ed espressamente ceda a favore del mutuante il proprio turno nell'ordine dei privilegi, in modo che il medesimo possa con preferenza essere soddisfatto. Il mezzaiuolo, il colono o l' affittuario debbono inoltre dimostrare che il proprietario trovasi al corrente col pagamento delle imposte.

Art. 22.

Agli effetti del privilegio speciale il mezzadro ed il colono parziario debbono, eziandio, dichiarare se hanno fornito, e per quale valore, il bestiame occorrente per coltivare e concimare il fondo, il capitale dell'invernata e gli strumenti necessari alla coltivazione, a norma dell'art. 1655 del Codice civile, e se sono, oppur no, di loro proprietà.

Art. 23.

Le Casse agrarie debbono iscrivere le domande di prestito in apposito registro, a misura che vengono presentate.

Le deliberazioni, che essi prenderanno, debbono essere motivate e trascritte in apposito libro di verbali, e la contabilità ed i registri ausiliari per tali operazioni dovranno essere tenuti a parte, in modo da rendere agevole e chiaro ogni possibile controllo.

Art. 24.

È ammesso il crocesegno del debitore, che dichiari non saper scrivere, o che per causa fisica non possa firmare, per le cambiali, nei limiti e con le formalità prescritte dall'art. 16 della legge 23 gennaio 1887, n. 4276 (serie 3ª), soltanto se trattisi della persona del mutuatario.

La Cassa agraria può esigere che la firma del debitore principale e quella dello avallante, quando vi concorra, siano autenticate da pubblico notaio.

Art. 25.

Per le operazioni, di cui al n. 6 dell'art. 5 della legge, oltre ai documenti ed alle dimostrazioni indicate negli articoli precedenti dovranno prodursi tutte quelle altre giustificazioni che la Cassa agraria potrà stimare necessarie.

La Cassa agraria potrà poi chiedere, per tutte le operazioni che compie, il parere dei titolari delle cattedre ambulanti, dei direttori delle scuole pratiche o speciali di agricoltura, del Comizio agrario, o di altre istituzioni intese al miglioramento dell'agricoltura, sulla convenienza ed utilità del prestito e sulla misura di esso.

Art. 26.

Deliberata l'ammissione del prestito, se la concessione di esso dà luogo a privilegio legale, o anche se trattisi di prestito, di cui al n. 6 dell'art. 5 della legge e per il quale non voglia pattuirsi il privilegio convenzionale, l'agricoltore mutuatario rilascerà a favore della Cassa agraria una o più cambiali in rispondenza delle somme e del prezzo delle materie e degli oggetti ricevuti in prestito.

Qualora la scadenza di queste cambiali non coincida con quella delle sovvenzioni, è in facoltà dell'agricoltore mutuatario di rinnovarle, purchè in ogni caso non si ecceda il limite fissato per la durata del prestito.

Se invece a guarentigia del prestito rivolto ad uno o più degli scopi, di cui al n. 6 dell'art. 5 della legge voglia costituirsi un diritto di prelazione, si addiverrà alla stipulazione dell'atto costitutivo di privilegio, ai sensi e nei modi e forme prescritti dal titolo I della legge 23 gennaio 1887, n. 4276 (serie 3ª), e del relativo regolamento approvato con R. decreto 8 gennaio 1888, n. 5166 (serie 3ª), articoli 1, 2 e 4.

Art. 27.

Il detto atto deve inoltre contenere:

1° l'impegno di applicare le materie o di erogare le somme prese in prestito, esclusivamente per lo scopo agricolo indicato nella domanda;

2° l'esatta e chiara determinazione di tale scopo, con espressa facoltà al mutuante, ed ai terzi possessori, per girata, delle cambiali emesse in corrispondenza del prestito, di verificare e sindacare in qualsiasi tempo l'esecuzione dell'impiego assunto;

3° la cessione a favore dell'Istituto sovventore delle somme eventualmente dovute, in caso di infortuni, dagli assicuratori delle cose costituite in privilegio;

4° gli obblighi del garante avallante delle cambiali;

5° il divieto al mutuatario di raccogliere i frutti pendenti, senza darne in tempo utile preventivo avviso al mutuante, mercè lettera o cartolina raccomandata con ricevuta di ritorno, quando i detti frutti costituiti in privilegio venissero a maturità prima della scadenza del contratto;

6° il diritto nel mutuante di esigere, se non crede diversamente, che alla raccolta dei frutti, di cui al numero precedente assista un proprio delegato, e che i frutti stessi vengano depositati in appositi magazzini, a rischio e pericolo del debitore, sino alla loro vendita, o sino al rimborso del credito, e di prendere tutti quei provvedimenti, che valgano ad assicurarlo del mantenimento del privilegio o dello immediato rimborso del credito;

7° l'obbligo di avvisare la Cassa agraria dell'eventuale surrogazione del bestiame acquistato con altro bestiame equivalente, durante il periodo del prestito;

8° il patto della risoluzione del contratto con l'immediata restituzione della somma presa in prestito:

a) qualora risultasse, che alle somme mutuate o ad altre materie somministrate non fu data la destinazione convenuta;

b) qualora il debitore non esibisse, a qualsiasi richiesta del mutuante o dei terzi possessori delle cambiali, le successive ricevute di imposte, canoni, censi, premi di assicurazione od estagli pagati;

c) per qualsiasi altro caso d'inadempienza degli obblighi assunti.

Art. 28.

Stipulato l'atto, di cui all'art. 33, si procederà alla sua registrazione ed alla immediata iscrizione del privilegio, a forma dell'art. 3 della legge 23 gennaio 1887, n. 4276 (serie 3ª).

Le note di iscrizione ed i relativi cetificati sono scritti su carta libera, ai termini dell'art. 27, n. 20, del testo unico delle leggi sulle tasse di bollo 4 luglio 1887, n. 414.

In corrispondenza delle somme effettivamente anticipate, o del valore delle materie somministrate, saranno contemporaneamente emesse, a favore della Cassa agraria, una o più cambiali, secondo il convenuto, accettate dal mutuatario e avallate, quando ne sia il caso, dal fideiussore prescelto.

Nella cambiale dovrà sempre farsi cenno del riferimento alla data certa dell'atto di costituzione del privilegio.

La scadenza primitiva delle cambiali o di quelle posteriori, in caso di rinnovazioni, non dovrà eccedere il limite fissato alla durata del contratto.

Art. 29.

Quando il prestito venga concesso ad un proprietario, o ad un enfiteuta coltivatore, essi prima del ritiro delle somme, ovvero delle cose ed oggetti prestati, debbono, se la Cassa agraria ne faccia richiesta, esibire i certificati negativi delle trascrizioni ipotecarie e delle iscrizioni agrarie, i quali devono giungere fino al giorno inclusivo della presa iscrizione del privilegio a favore dell'Istituto medesimo.

Art. 30.

I prestiti debbono essere regolati in modo, che le sovvenzioni fatte per una determinata coltura sianno restituibili all'epoca del relativo raccolto.

Le Casse agrarie, a loro prudenza e secondo i casi, possono contrattualmente stabilire un breve termine posteriore, allo scopo d'impedire che il prezzo di vendita del prodotto subisca rinvilio sul mercato.

Però l'intera durata del prestito non dovrà mai eccedere l'anno di tempo, di cui all'articolo precedente, salvo per colture biennali, per le quali potrà consentirsi la restituzione del prestito nell'anno in cui si verifica il raccolto. Al termine stabilito, il prestito stesso dovrà essere interamente liquidato.

È parimente esclusa la rinnovazione degli altri prestiti di maggiore durata.

Art. 31.

La misura di ciascun prestito deve essere in ragione dell'effettivo fabbisogno, osservati i limiti di cui all'art. 5 della legge.

Art. 32.

Al mutuatario dev'essere lasciata la facoltà di ritirare le materie, o la somma corrispondente al prestito concessogli, tanto in una sola volta, quanto a varie riprese, secondo che il bisogno e la natura del prestito richiedono; ed egualmente di versare in conto delle relative cambiali da scadere le somme che avesse disponibili, purchè non inferiori al decimo del debito originario.

In tale caso deve essegli aperto dall'ente sovventore un conto corrente ad interesse reciproco, la cui ragione sarà pari a quella fissata dall'ente medesimo pei prestiti agrari.

Ove però trattisi di prestito non sorretto da privilegio legale, ma a guarentigia del quale siasi chiesto dall'ente sovventore la costituzione del privilegio convenzionale, in tal caso l'apertura del conto corrente dovrà risultare dall'atto scritto di cui all'art. 25, ultimo capoverso e 26.

Art. 33.

È vietato alle Casse agrarie di fare operazioni di prestiti coi membri della propria Amministrazione, o coi propri impiegati, e così pure di accettare l'avallo dei medesimi, o di persone che già abbiano un proprio mutuo in corso.

Non possono essere concessi prestiti a chi si sia reso moroso nei pagamenti di mutui precedenti, o abbia avuto lite col mutuante per inadempienza dei patti contrattuali.

CAPO V.

Operazioni agrarie degli Istituti di risconto.

Art. 34.

Gli Istituti di risconto enumerati negli articoli 8 e 18 della legge possono compiere le operazioni di credito agrario autorizzate dalla legge stessa nell'uno o nell'altro dei modi seguenti:

a) sconto di cambiali emesse dagli agricoltori e girate o avallate dalle Casse agrarie o dagli Istituti funzionanti come tali;

b) sconto di cambiali emesse direttamente dalle Casse agrarie o dagli Istituti funzionanti come tali, sia per procurare i mezzi per procedere agli acquisti in base alle commissioni ricevute di cose utili alla conduzione agraria, sia per fare anticipazioni ai richiedenti in caso di vendita collettiva dei loro prodotti agrari.

Art. 35.

Le Casse agrarie (e le Banche cooperative, Casse di risparmio e Consorzi e Sindacati agrari) delle Marche sono raggruppati di preferenza rispetto agli Istituti riscontatori nel modo seguente:

le Casse agrarie della provincia di Ancona fanno capo alle Casse di risparmio di Ancona, Fabriano, Jesi e Osimo;

le Casse agrarie del circondario di Ascoli Piceno fanno capo alla Cassa di risparmio di Ascoli Piceno;

le Casse agrarie del circondario di Fermo, tanto alla Cassa di risparmio di Fermo, quanto a quella di Sant'Elpidio a Mare;

le Casse agrarie del circondario di Macerata, tanto alla Cassa di risparmio di Macerata che a quella di Recanati;

le Casse agrarie del circondario di Camerino alla Cassa di risparmio di Camerino;

le Casse agrarie del circondario di Pesaro, tanto alla Cassa di risparmio di Pesaro, quanto a quella di Fano;

le Casse agrarie del circondario di Urbino alla Cassa di risparmio di Cagli.

Art. 36.

Le Casse agrarie e gli altri Istituti funzionanti come tali, per essere ammessi al risconto presso uno degli Istituti suddetti, devono rivolgere apposita domanda alla Federazione corredandola della situazione dei conti a data corrente. La domanda deve inoltre contenere, per espressa dichiarazione, l'obbligo di sottostare alle disposizioni del presente regolamento e di comunicare all'Istituto riscontatore i prospetti mensili delle operazioni compiute con le corrispondenti situazioni, non che i rendiconti annuali.

Quando l'Istituto richiedente possa in ragione della propria sede essere ammesso indifferentemente al risconto presso due o più Istituti, la Federazione stabilisce a quale debba essere assegnato, tenendo conto, per quanto sia possibile, del criterio della prossimità.

Art. 37.

Indipendentemente dalla valutazione delle condizioni economiche dell'Istituto richiedente, da farsi di volta in volta, ogni Istituto riscontatore formerà un castelletto di fidi rivedibile almeno una volta all'anno.

Art. 38.

L'Istituto riscontatore, per l'ammissione allo sconto delle cambiali agrarie, deve chiedere che le medesime siano accompagnate dalla domanda, dalla quale risulti la causale del prestito e l'impegno dell'applicazione agraria di esso, e dai documenti prodotti dall'accettante a corredo della domanda di cui all'art. 35, atti a dimostrare la qualità e condizione dell'accettante stesso.

Quando il prestito risulti chiesto per uno degli scopi, di cui al

n. 6 dell'art. 5 della legge, e sia stato pattuito il privilegio convenzionale, la Commissione può chiedere che alla domanda si unisca il contratto costitutivo di privilegio, i documenti prodotti dallo accettante a corredo della domanda stessa, ed il certificato del conservatore delle ipoteche attestante l'avvenuta inscrizione del privilegio.

Quando vi sia l'assicurazione delle cose date in privilegio, dovrà pure unirsi la notifica all'assicuratore della cessione fatta a favore del mutuante delle somme, eventualmente dovute per danni, da esso assicuratore.

L'Istituto riscontatore potrà inoltre chiedere, prima dell'ammissione delle cambiali, qualsiasi altra notizia o documento attinente al prestito.

Art. 39.

La cessione delle cambiali agrarie agli Istituti di risconto non esime gli Istituti cedenti dall'obbligo di vegliare, durante il corso del prestito, a che il mutuatario non diminuisca in alcun modo le garanzie contrattuali; di chiedere allo stesso mutuatario l'esibizione delle successive ricevute di tasse, canoni, censi, premi d'assicurazione ed estagli, e di comunicare all'Istituto di risconto, con il quale sia stata fatta l'operazione, tutte le inadempienze che si possono verificare da parte del debitore e tutti i fatti e le circostanze che possono modificare la integrità delle garanzie prestate.

Art. 40.

Trattandosi di anticipazioni per acquisti, le Casse agrarie e gli Istituti funzionanti come tali debbono esaminare in tempo utile le domande, raggrupparle e, sul prezzo di mercato delle sostanze e materie richieste, stabilire la somma da domandare in prestito all'Istituto riscontatore, al quale trasmetteranno, con la cambiale, un elenco delle domande, con le rispettive quantità e prezzi unitari delle merci da acquistare.

Quando per circostanze eccezionali, l'Istituto intermedio non possa dare l'elenco preventivo delle domande, esso può ottenere dall'Istituto riscontatore lo sconto diretto di cambiali sull'esibizione dei contratti di acquisto o delle relative fatture.

L'Istituto intermediario deve, prima della scadenza delle cambiali, presentare il prospetto della vendita con l'indicazione dei prezzi e del nome degli acquirenti e con la dichiarazione che nessuno di essi ne faccia rivendita.

Art. 41.

I fidi che gl'Istituti di risconto, sempre che sussistano le garanzie volute, possono concedere pel servizio degli acquisti collettivi, non debbono superare l'ammontare, a valore corrente, delle materie commissionate, depurato delle somme depositate dagli stessi soci all'atto della commissione.

Le cambiali, emesse in dipendenza di tali fidi, non possono avere una scadenza superiore a sei mesi e non sono rinnovabili.

Possono alla scadenza essere sostituite dalle cambiali che gli acquirenti avranno rilasciate agli enti sovventori.

Art. 42.

Pel servizio delle vendite collettive dei prodotti agrari degli associati, le anticipazioni, sotto forma cambiaria, non debbono superare i tre quinti del valore dei prodotti effettivamente trasportati nei magazzini degli Istituti stessi o nei magazzini generali.

A garanzia di questa operazione l'Istituto riscontante può chiedere, oltre la firma dei rappresentanti degli Istituti intermediari, la costituzione in pegno dei prodotti immagazzinati, la cessione dei titoli di deposito presso i magazzini generali o la cessione dei titoli di debito per acquisti fatti dai terzi.

Art. 43.

Le cambiali scontate pel servizio delle vendite collettive, non possono avere una scadenza superiore ai sei mesi; possono in seguito decurtarsi, ma dovranno essere totalmente estinte, decorso un anno dalla data della prima cessione.

Art. 44.

Prima della scadenza delle cambiali, gl'Istituti di risconto accetteranno versamenti in conto, purchè non inferiori al decimo della somma indicata dalle rispettive cambiali, fatti sia direttamente dagli accettanti, sia dagli Istituti cedenti per conto degli accettanti, accreditandoli agli Istituti stessi in speciali conti correnti fruttiferi di interesse alla ragione stabilita per gli sconti agrari.

CAPO VI.

Vigilanza governativa e degli Istituti di risconto.

Art. 45.

La vigilanza sulle Casse agrarie e sugli Istituti che ne fanno le veci, sugli Istituti di risconto, sulla Federazione per il Credito agrario nelle Marche e sulla Federazione per il Credito agrario nell'Umbria è esercitata dal Ministero di agricoltura, industria e commercio per mezzo dell'ufficio d'ispezione e vigilanza sugli Istituti di credito e di previdenza.

Art. 46.

Ciascuna Cassa agraria rimette al Ministero di agricoltura, industria e commercio, non più tardi dei primi quindici giorni di ogni mese, la situazione dei conti del mese precedente e, nei primi quattro mesi di ciascun anno, il rendiconto dell'esercizio precedente.

Il medesimo fanno gl' Istituti funzionanti da Casse agrarie e gli Istituti di risconto per quanto concerne le operazioni di Credito agrario.

Nelle situazioni mensili e nei rendiconti annuali deve essere apposta la dichiarazione, sottoscritta dagli amministratori e dai revisori, che essi sono conformi alla verità.

Il Ministero ha facoltà di chiere all'amministrazione degli Istituti su menzionati tutte le informazioni che reputerà necessarie.

Art. 47.

Le Casse agrarie e gli Istituti che ne esercitano le funzioni devono rimettere altresì nei termini stabiliti dall'articolo precedente le loro situazioni e i loro rendiconti mensili muniti della dichiarazione di « conforme alla verità », sottoscritta dagli amministratori e dai revisori, agli Istituti di risconto.

Art. 48.

Le ispezioni alle due Federazioni ed agli Istituti che ne fanno parte sono ordinarie o periodiche e straordinarie.

Ogni ispezione ordinaria o straordinaria dev'essere eseguita nel giorno stesso in cui i funzionari incaricati di compierla si presentano all'Istituto, nè può essere rimandata per qualsiasi motivo ad altro giorno. Occorrendo più di un giorno, si prosegue nei giorni successivi senza interruzione, con quelle precauzioni che i funzionari stessi crederanno necessarie per assicurare il risultato della ispezione.

Nell'eseguire le ispezioni si deve aver riguardo alle esigenze del pubblico servizio dell'Istituto.

Il Consiglio d'amministrazione, il direttore e coloro che li rappresentano, sono obbligati a fornire tutte le spiegazioni e rendere ostensibili tutti i documenti richiesti dai funzionari che hanno l'incarico dell'ispezione e debbono farvi assistere il capo dei servizi ai quali si riferisce il riscontro.

Art. 49.

I risultati di ogni ispezione devono essere accertati per mezzo di processo verbale. Qualora sorga contestazione tra i funzionari governativi ed i rappresentanti dell'Istituto, deve farsene particolareggiata menzione nel verbale. Esso porta la firma di tutti gli in-

tervenuti, ciascuno dei quali può farvi inserire le dichiarazioni che reputerà opportune.

Il processo verbale dell'ispezione è spedito entro cinque giorni dalla chiusura di esso al Ministero, con una relazione, nella quale l'ispettore esporrà le sue osservazioni e i suoi giudizi intorno all'andamento dell'Istituto, alle cagioni degli inconvenienti che fossero accertati e ai provvedimenti necessari per rimuoverli.

Le irregolarità gravi che possono dar luogo a provvedimenti, devono essere denunziate immediatamente.

Una copia del processo verbale dell'ispezione è rilasciata all'Amministrazione dell'Istituto.

Il processo verbale sarà presentato al Consiglio d'amministrazione nella prossima adunanza ordinaria, ed anche prima, se dall'ispezione risultassero fatti gravi.

Saranno pure comunicate al Consiglio d'amministrazione le eventuali osservazioni del Ministero sui risultati delle ispezioni.

Art. 50.

Quando dall'ispezione risultino gravi irregolarità nell'Amministrazione di una Cassa agraria, di una Cassa di risparmio funzionante da Istituto di risconto o di una Federazione o violazione della legge o dello statuto, il Ministero di agricoltura, industria e commercio può promuovere lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Federazione o della Cassa di risparmio mediante decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, e lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa agraria mediante decreto Ministeriale.

Il commissario Regio della Federazione o della Cassa di risparmio è nominato con lo stesso decreto Reale di scioglimento del Consiglio d'amministrazione; quello della Cassa agraria è scelto dal ministro di agricoltura, industria e commercio su designazione dell'Amministrazione della Federazione cui la Cassa appartiene.

Per le Banche coopertive, Consorzi e sindacati agrari costituiti nella forma cooperativa, il Ministero comunicherà i risultati dell'ispezione all'autorità giudiziaria per gli effetti dell'art. 153 del Codice di commercio.

Art. 51.

Il commissario Regio assume l'Amministrazione dell'Istituto per un periodo di tempo non superiore a sei mesi. Esso deve riferire ogni mese al Ministero sull'andamento dell'Istituto.

Per gli atti che eccedono i limiti di conservazione del patrimonio e di ordinaria amministrazione, il commissario Regio deve conseguire la preventiva approvazione del Ministero.

Art. 52.

Appena composta la nuova Amministrazione, il Commissario Regio la convoca per dichiararla costituita ed immetterla nell'esercizio delle funzioni con la consegna dell'ufficio, dei titoli, dei valori e del numerario esistente in cassa. Di tutto ciò è esteso processo verbale, sottoscritto in triplice esemplare dagli intervenuti, di cui uno è depositato nell'archivio dell'Istituto, uno è inviato al Ministero e uno rimane presso il Commissario Regio.

CAPO VII.

Vigilanza degli Istituti di risconto.

Art. 53.

Anche gl'Istituti di risconto hanno facoltà di eseguire ispezioni presso le Casse agrarie e gli altri enti che ne fanno le veci, da essi sovvenuti.

Gl'Istituti di risconto potranno anche direttamente accertarsi o invigilare a che le sovvenzioni fatte dagli Istituti sovvenuti abbiano la destinazione agricola convenuta.

Disposizione transitoria.

Art. 54.

Fino alla definitiva costituzione del Consiglio di ciascuna Federazione si provvederà alla nomina di un presidente provvisorio e le adunanze saranno valide con l'intervento di tre membri.

Il primo biennio di carica decorrerà anche per i consiglieri eletti dagli Istituti di risconto e dai titolari delle cattedre ambulanti di agricoltura dalla data della nomina dei consiglieri scelti dai rappresentanti delle Casse agrarie.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro d'agricoltura, industria e commercio
LUZZATTI.

Il numero 280 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 3 settembre 1906, n. 575, col quale venne istituita la Commissione consultiva per l'olivicoltura e l'oleificio;

Visto l'art. 6 del citato R. decreto col quale le spese per la Commissione anzidetta si fecero gravare sul capitolo 61 del bilancio passivo del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio 1906-907 e sui capitoli corrispondenti dei bilanci futuri;

Considerato che con l'applicazione della legge 5 aprile 1908, n. 136, sulle frodi ed il commercio dell'olio di oliva la Commissione ha provveduto, almeno in parte, al compito assegnatole nei riguardi alla tutela da esercitarsi sulla produzione e sul commercio dell'olio di oliva stesso;

Ritenuto che, presentemente, compito principale della Commissione si è quello di esplicare una attiva vigilanza ed una azione efficace nella lotta contro i parassiti animali e vegetali, che insidiano la produzione oleifera e che si addimostra la necessità di intensificare tale vigilanza ed azione;

Considerato che le spese per la Conmissione debbono quindi gravare sul capitolo 39 del bilancio passivo del Ministero di Agricoltura per l'esercizio 1909-910, anzichè sul capitolo 46 dello stesso bilancio ed esercizio;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le spese per la Commissione consultiva per l'olivicoltura e l'oleificio graveranno, da ora innanzi, sul capitolo 39 del bilancio passivo del Ministero d'agricoltura, industria e commercio per l'esercizio 1909-910, e sui capitoli corrispondenti dei bilanci futuri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1910.

VITTORIO EMANUELE
LUZZATTI — RAINERI.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Ordinanza di sanità marittima n. 11

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Constatata la comparsa del colera asiatico a Cherson (Russia);

Veduta la Convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 3 dicembre 1903;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636;

Decreta:

Le provenienze da Cherson sono sottoposte alle disposizioni contro il colera contenute nell'ordinanza di sanità marittima n. 10 del 1° settembre 1907.

I signori prefetti delle Provincie marittime sono incaricati della esecuzione.

Roma, 7 giugno 1910.

Pel ministro
SANTOLIQUIDO.

MINISTERO DELLA GUERRA

MANIFESTO

per la chiamata alle armi per istruzione dei militari di 2ª categoria della leva di terra della classe 1889 e dei militari di 2ª categoria della classe 1888 provenienti dalla leva di mare.

1. Per ordine di S. M. il Re sono chiamati alle armi per un periodo di tre mesi i militari di 2ª categoria della classe 1889 della leva di terra e gli inscritti della leva di mare sulla classe 1888 stati assegnati o trasferiti alla 2ª categoria e quindi passati nel Regio esercito.

Alla detta chiamata dovranno rispondere anche:

a) i militari di 2ª categoria della classe 1888 (compresi quelli dei Comuni danneggiati dal terremoto) che non risposero alla chiamata della loro classe per aver ottenuto il rinvio ad una chiamata successiva;

b) i militari di 2ª categoria della classe 1888 stati dispensati dalla chiamata dello scorso anno perchè residenti all'estero, che fossero rimpatriati.

2. Gli inscritti della leva in corso sulla classe 1890 stati arruolati in 2ª categoria possono essere ammessi a prender parte alla istruzione militare insieme agli uomini indicati nel numero precedente.

A tal uopo occorre che i detti inscritti si presentino nel giorno stabilito al sindaco del Comune di residenza o al deposito di fanteria di linea nella cui giurisdizione si trovano, muniti del loro congedo provvisorio di 2ª categoria.

3. Quelli dei militari chiamati che si trovano in (1) . . . . dovranno presentarsi direttamente, con il foglio di congedo, alla caserma (2). . . . sita in (3). . . . N. . . ., nelle ore antimeridiane del 16 agosto p. v.

Tutti gli altri si presenteranno, muniti del foglio di congedo, al sindaco del Comune in cui risiedono, nelle ore antimeridiane dello stesso giorno 16 agosto per essere subito inviati al deposito del..... reggimento fanteria in.....

Avvertesi che i militari che non appartengono al distretto saranno poi inviati al deposito di fanteria corrispondente al loro distretto di leva ove non comprovino con apposito certificato del sindaco che fin dal 1° luglio 1910 essi risiedevano nella giurisdizione di quel comando.

4. Coloro che hanno da fare tratti di viaggio per ferrovia, per tramvia, che accordi facilitazioni di viaggio ai militari, o per mare, saranno dai sindaci muniti delle richieste modello *B* per il trasporto a tariffa militare nonchè di un documento di identificazione personale qualora fossero sprovvisti del foglio di congedo.

5. Dai comandanti dei distretti militari saranno rinviati alla prima successiva chiamata di una classe di 2ª categoria:

a) coloro che comprovino, con regolare certificato di morte, di aver perduto uno dei genitori o la moglie da meno di sei mesi;

b) coloro che comprovino con documenti autentici rilasciati dalle competenti autorità scolastiche che debbono sostenere nella sessione autunnale gli esami di licenza di liceo, di Istituto tecnico o di altri Istituti d'istruzione media, oppure (con documenti ufficiali) che debbono presentarsi ad esami di concorso in pubbliche amministrazioni durante il periodo dell'istruzione;

c) coloro che abbiano presentato domanda di ammissione all'Accademia o alla Scuola militare;

d) gli studenti delle Università o d'Istituti superiori che si trovino nelle condizioni di cui al successivo numero 6;

e) i militari i quali al momento della chiamata siano detenuti o si trovino a domicilio coatto.

In via eccezionale potranno, inoltre, ottenere il rinvio di cui sopra quei militari che, almeno otto giorni prima di quello fissato per la loro presentazione, comprovino, con speciale certificato del sindaco, al rispettivo distretto di leva od a quello di residenza, di essere in tali condizioni di fortuna, che la loro partenza sarebbe indubbiamente causa di grave disagio economico alle loro famiglie, le quali rimarrebbero prive di mezzi di sussistenza.

Il comandante del distretto di leva sarà giudice dell'opportunità di accogliere simili domande; però i rinvii concessi per questo motivo non potranno eccedere la proporzione del 4 0/0 degli uomini effettivamente chiamati alle armi.

Di questo eccezionale rinvio non potranno usufruire i militari di classi anteriori che furono rinviati alla presente chiamata per ragioni di famiglia.

6. I militari di 2ª categoria chiamati alla istruzione col presente manifesto, qualora comprovino di essere studenti di Università o degli Istituti superiori enumerati nel § 523 del regolamento sul reclutamento, potranno ottenere il rinvio di cui nel precedente numero (salvo la facoltà di chiedere negli anni successivi ulteriori rinvii sino al compimento degli studi, ma non oltre il 26° anno di età), facendone domanda ai comandanti dei distretti cui rispettivamente appartengono per fatto di leva non più tardi del 1° agosto prossimo venturo.

Tale domanda, redatta sulla prescritta carta da bollo da lire una, dovrà essere corredata del foglio di congedo illimitato e del certificato di studio comprovante che l'aspirante ha frequentato durante l'anno accademico 1909-1910 il corso dell'Università o dell' Istituto superiore a cui è ascritto.

L'aspirante al ritardo del servizio dovrà inoltre comprovare, mediante esibizione del relativo libretto, di aver preso parte alle prescritte lezioni di tiro a segno, a meno che sia domiciliato in Comune in cui tale istituzione non esista.

7. Sono dispensati dalla presente chiamata:

a) i residenti all'estero stati arruolati in base ad atto di sottomissione rilasciato dall'autorità diplomatica o consolare; e quelli che, dopo essere stati arruolati dal Consiglio di leva, emigrarono

(1) Indicare la città ove ha sede il deposito del reggimento di fanteria corrispondente al distretto che pubblica il manifesto.

(2) Nome della caserma.

(3) Via o piazza.

con regolare passaporto rilasciato avanti la data del presente manifesto;

b) coloro che hanno già prestato in qualsiasi posizione non meno di tre mesi di servizio sotto le armi nel R. esercito, nella R. marina o nel corpo della R. guardia di finanza;

c) gli inscritti in servizio nella R. guardia di finanza, e nei corpi delle guardie di città e degli agenti di custodia.

8. La sola frequenza del tiro a segno per un biennio, riportandone l'idoneità, non dà diritto alla dispensa da questa prima chiamata.

9. Per l'invio ai depositi dei militari di 2ª categoria i sindaci si regoleranno analogamente a quanto è disposto per l'invio dei richiamati dai Comuni ai corpi.

10. Oltre al rimborso delle spese di trasporto a tariffa militare, agli uomini chiamati saranno corrisposte le seguenti indennità di trasferta:

L. 0.60, a coloro che si trovano alla sede del deposito o provengono da altri Comuni dello stesso mandamento nella cui giurisdizione ha sede il deposito purchè si presentino nelle ore antimeridiane del giorno 16 agosto;

L. 1.20 per ogni giornata di viaggio a tutti gli altri.

A questi uomini non sarà però corrisposta la detta indennità qualora, pur avendo la possibilità di arrivare al depositto nelle ore antimeridiane del 16 agosto, vi giungano o si presentino nelle ore pomeridiane o nel giorno successivo, e non possano dimostrare che il ritardo avvenne indipendentemente dalla loro volontà.

Coloro che provengono da un Comune che non sia quello al quale appartengono per fatto di leva, se non presenteranno il foglio di congedo (o in mancanza di questo, un foglio di riconoscimento), munito del *visto per la partenza* del sindaco del Comune da cui provengono, riceveranno soltanto L. 0.60, semprechè si presentino nelle ore del mattino del giorno stabilito.

11. I militari che per infermità non potessero rispondere alla chiamata sotto le armi, sono tenuti a giustificare al comando del distretto tale impossibilità, mediante fede medica confermata dal proprio sindaco, e dovranno presentarsi non appena siano guariti.

Protraendosi la malattia, la fede medica dovrà essere rinnovata allo scadere di 10 giorni, ed in base ad essa i militari potranno essere rinviati a presentarsi quando sarà chiamata all'istruzione un'altra classe di 2ª categoria.

12. Coloro che, senza legittimi motivi debitamente comprovati, non si presenteranno nel giorno stabilito saranno puniti disciplinarmente, ovvero dichiarati mancanti alla chiamata e deferiti ai tribunali militari se il ritardo fosse maggiore di otto giorni.

Avvertesi inoltre che tutti coloro che si presenteranno con ritardo saranno trattenuti sotto le armi altrettanti giorni in più per quanti furono quelli di ritardo.

13. Il presente manifesto serve di avviso personale a tutti gli uomini di 2ª categoria chiamati all'istruzione, i quali non potranno poi, in nessun caso, addurre a loro discolpa di non aver ricevuto alcun precetto individuale.

14. Il rilascio del *nulla osta* per il passaporto pei militari di 2ª categoria chiamati all'istruzione col presente manifesto che intendono recarsi all'estero è sospesa da oggi fino al 15 novembre prossimo venturo.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 8 giugno corrente, in Taurasi, provincia di Avellino, è stato attivato al servizio pubblico un ufficio telegrafico di 2ª classe, con orario limitato di giorno.

Roma, l'8 giugno 1910.

CORTE DEI CONTI

REGOLAMENTO

per l'ordinamento dei servizi della Corte dei conti e per l'esercizio delle sue attribuzioni non contenziose.

La Corte dei conti in sezioni riunite

Vista la legge 14 agosto 1862, n. 800;

Vista la legge 9 luglio 1905, n. 361;

Visto l'art. 23 della legge 25 giugno 1908, n. 290;

Visto l'art. 58 del testo unico di legge sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Ha deliberato approvarsi il seguente regolamento sull'ordinamento dei servizi della Corte dei conti e le forme con le quali questa deve procedere nell'esercizio delle sue attribuzioni non contenziose.

CAPO I.

Del modo in cui le attribuzioni della Corte sono ripartite fra le sezioni.

Art. 1.

Le quattro sezioni di cui la Corte si compone hanno le attribuzioni ripartite nel modo determinato dagli articoli seguenti.

Art. 2.

La sezione I ha il riscontro degli atti riguardanti i Ministeri del tesoro, delle finanze, dell'interno, degli affari esteri, compresa l'Amministrazione della Colonia eritrea, dei lavori pubblici e del Ministero di grazia e giustizia, comprese le Amministrazioni del fondo per il culto e del fondo di beneficenza e religione nella città di Roma.

Essa ha inoltre la vigilanza sulla riscossione delle pubbliche entrate, ed il riscontro degli atti relativi:

a) alle entrate;

b) al Debito pubblico;

c) alla Cassa dei depositi e prestiti;

d) alla contabilità del portafoglio;

e) al fondo per l'emigrazione;

f) ai buoni del tesoro;

g) all'officina delle carte-valori;

h) alla Cassa speciale del tesoro pei biglietti a debito dello Stato;

i) alle spese fisse e debito vitalizio;

l) all'Amministrazione delle ferrovie esercitate dallo Stato.

Art. 3.

La sezione II ha il riscontro degli atti riguardanti i Ministeri della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, dell'agricoltura industria e commercio e delle poste e telegrafi.

Essa ha inoltre fra le sue attribuzioni il riscontro effettivo sui magazzini dello Stato e la vigilanza sulla cassa centrale delle poste e dei telegrafi.

Art. 4.

La sezione III ha le seguenti attribuzioni:

a) l'esame e il giudizio sui conti dei contabili dello Stato e sulla responsabilità dei funzionari dello Stato, a senso della legge e dei regolamenti;

b) il giudizio sugli appelli relativi ai conti dei tesorieri dei Comuni, degli enti assimilati e delle istituzioni pubbliche di beneficenza ed alla responsabilità dei loro amministratori;

c) la vigilanza sulla prestazione delle cauzioni cui sono tenuti gli agenti contabili ed altri funzionari dello Stato ed il riscontro dei decreti di approvazione, riduzione e svincolo delle medesime;

d) l'economia ed il servizio interno della Corte, la biblioteca e gli archivi.

A questa sezione sono normalmente applicati quattordici referendari per le funzioni loro attribuite dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 5.

La sezione IV ha le seguenti attribuzioni:

a) il riscontro sui decreti ed altri atti qualsiansi che importino collocamento a riposo o cessazione dal servizio di impiegati civili o militari di terra e di mare, a qualunque categoria e a qualunque Amministrazione dello Stato appartengano;

b) la liquidazione delle pensioni, assegni o indennità che in tutto o in parte siano a carico del bilancio dello Stato;

c) il giudizio in prima istanza sui conti dei tesorieri provinciali e sulle responsabilità degli amministratori delle Provincie ed il giudizio sui conti consuntivi del R. politecnico di Torino.

A questa sezione sono normalmente applicati quattro referendari per le funzioni loro attribuite sull'esame dei conti suddetti.

Art. 6.

Il procuratore generale ha come suoi sostituti tre referendari.

Art. 7.

I referendari applicati alla III e IV sezione possono avere a collaboratori alcuni impiegati, i quali dipendono interamente da essi per quanto riguarda il disimpegno degli incarichi loro attribuiti, pur restando i referendari stessi responsabili dell'accuratezza delle verificazioni, dei rapporti e delle proposte che presentano alla Corte.

I referendari possono anche essere chiamati a far parte di speciali Comitati, od incaricati di altre funzioni.

Art. 8.

Dalle quattro sezioni della Corte dipendono quindici divisioni come segue:

Dalla sezione I:

una divisione pel riscontro degli atti del Ministero delle finanze;

una pel riscontro degli atti del Ministero dell'interno e del Ministero per gli affari esteri;

una pel riscontro degli atti del Ministero di grazia e giustizia, comprese le Amministrazioni del fondo per il culto e del fondo di beneficenza e religione nella città di Roma;

una pel riscontro degli atti del Ministero dei lavori pubblici;

una pel riscontro e la contabilità delle spese fisse e del debito vitalizio;

una pel riscontro degli atti relativi alle entrate e per la vigilanza sulla riscossione delle medesime; per la gestione del fondo per l'emigrazione; per i buoni del tesoro; per l'officina delle carte-valori; per la Cassa speciale del tesoro pei biglietti a debito dello Stato e per l'amministrazione della Colonia eritrea;

una pel riscontro degli atti del Ministero del tesoro.

Dalla sezione II:

una divisione per il riscontro degli atti del Ministero di agricoltura, industria e commercio;

una pel riscontro degli atti del Ministero della guerra;

una per il riscontro degli atti del Ministero dell' istruzione pubblica;

una pel riscontro effettivo ai magazzini dello Stato;

una pel riscontro degli [atti del Ministero delle poste e dei telegrafi;

una per il riscontro degli atti del Ministero della marina.

Dalla sezione III:

una divisione per la segreteria della sezione, l'economato e la copisteria.

Dalla sezione IV:

una divisione per la segreteria della sezione e per i progetti di pensione e l'esame dei decreti di cessazione dal servizio.

Ciascuna divisione è retta da un direttore capo divisione o da un capo sezione che ne fa le veci.

Art. 9.

A capo di ciascuno degli uffici speciali di riscontro dipendenti dalle sezioni I e II, istituiti o da istituirsi, possono essere preposti referendari ovvero direttori capi divisione.

Alla vigilanza e superiore direzione di detti uffici provvede il presidente della sezione competente, analogamente al disposto dell'art. 21 del presente regolamento.

L'ufficio del doppio del Gran Libro tiene pure il duplicato dei registri d'iscrizione dei titoli di credito comunale e provinciale, ed è posto sotto la speciale vigilanza del segretario generale.

Art. 10.

Le attribuzioni dei referendari o degli altri funzionari posti a capo degli uffizi esterni, o delegati ad esercitare la vigilanza sopra taluni uffizi amministrativi, ed il modo di esercitarle, sono determinate con apposite istruzioni approvate dalla Corte.

CAPO II.

Del modo come le sezioni debbono procedere nell'esercizio delle loro attribuzioni

§ 1.

Norme generali.

Art. 11.

L'assegnazione dei presidenti di sezione, dei consiglieri e dei referendari alle singole sezioni ed uffici, è fatta con ordinanza del presidente della Corte, inteso il Consiglio di presidenza.

Il presidente della Corte presiede la sezione I.

Nello stesso modo, per esigenze di servizio, potrà variarsi il numero dei referendari normalmente assegnati alle sezioni III e IV ai termini dei precedenti articoli 4 e 5.

Art. 12.

Spetta a ciascun presidente di convocare e presiedere la propria sezione. Nel caso di assenza o d'impedimento è sostituito per gli affari della sezione dal consigliere anziano della stessa.

Art. 13.

Quando occorra discutere e risolvere dubbi nelle materie loro attribuite, la I e la II sezione possono essere riunite dal presidente della Corte di sua iniziativa, o su proposta del presidente della II sezione.

Art. 14.

Ad invito del presidente, ciascun consigliere riferisce alla sezione gli affari da lui trattati, pei quali chiedasi una deliberazione della sezione.

Le relazioni possono essere orali o scritte.

Le deliberazioni con le necessarie motivazioni, debbono sempre risultare del verbale di ciascuna seduta.

Art. 15.

Nelle deliberazioni collegiali, quando vi sia parità di numero, si astiene il meno anziano, che non sia il relatore.

Art. 16.

Ciascuna sezione ha un segretario per ricevere e distribuire le carte, per la compilazione dei verbali delle sedute, per il carteggio e per quanto si riferisce alla particolarità degli affari trattati da ciascuna sezione.

Le funzioni di segretario sono adempite presso la 1ª sezione dal segretario generale e presso le altre da capi di divisione facenti parte degli uffizi di segreteria.

I tre capi di divisione addetti alla segreteria, dipendono dal se-

gretario generale, salva la principale loro dipendenza dal presidente della sezione a cui sono destinati.

L'uno e gli altri nell'assistenza alle sedute, possono, col consenso del rispettivo presidente, essere sostituiti da capi sezione.

Art. 17.

Per ciascuna sezione è tenuto un registro-protocollo, nel quale sono iscritti tutti gli affari che le pervengono a misura del loro arrivo: la data di questo, e il successivo corso degli affari debbono risultare dal protocollo.

Art. 18.

Oltre gli altri registri che sono prescritti, ciascuna sezione tiene un repertorio delle massime tratte dalle proprie deliberazioni o decisioni.

Art. 19.

Le lettere e le deliberazioni delle sezioni sono firmate dai rispettivi presidenti e, in loro assenza o altro impedimento, dal consigliere anziano della sezione.

La corrispondenza coi ministri è tenuta dal presidente della Corte, il quale provvede pure alla comunicazione delle deliberazioni sia della Corte che delle singole sezioni.

Art. 20.

In caso di assenza o d'impedimento del presidente della Corte lo sostituisce il presidente di sezione anziano, tanto per la firma dei provvedimenti giurisdizionali, quanto per la corrispondenza coi Ministeri, tranne per gli affari che il presidente riservi personalmente a sè.

§ 2.

Norme speciali per la I e II sezione.

Art. 21.

I presidenti della I e II sezione assegnano a ciascun consigliere della rispettiva sezione la speciale vigilanza sopra una o due divisioni di riscontro, affinchè ne abbia la superiore direzione ed apponga la sua firma alle occorrenti vidimazioni e registrazioni.

Art. 22.

Le divisioni di riscontro della Corte esaminano i decreti Reali, Ministeriali o di altre autorità, i mandati e gli altri atti emessi a cura delle amministrazioni il cui controllo è loro affidato; e, ove li riconoscano regolari, li sottopongono al consigliere competente.

Quando ravvisano nel decreto, mandato od atto in esame qualche irregolarità o qualche infrazione alle vigenti norme, legislative o regolamentari, fanno opportuni rilievi ufficiosi che, previo il visto del consigliere, sono trasmessi ai ministeri o agli uffici dipendenti.

Qualora le Amministrazioni non provvedano ad emendare, ma si limitino a giustificare o a dare spiegazioni sugli atti pei quali furono fatte osservazioni, il consigliere o li ammette alla registrazione, o ne riferisce alla sezione. Possono essere ammessi a registrazione parziale, i decreti collettivi, riguardo a quei provvedimenti che la sezione riconosca regolari.

Il consigliere riferisce inoltre alla sezione quegli affari che stima opportuno, e può anche sottoporle le osservazioni ufficiose prima di darvi corso.

Quando la sezione creda doversi negare la registrazione, o sospenderla per avere più ampie informazioni, ne espone le ragioni con motivata deliberazione.

La deliberazione della sezione è trasmessa al Ministero da cui emanò l'atto o decreto, e qualora il ministro, per risoluzione del Consiglio dei ministri, insista per la registrazione ai termini dell'art. 14 della legge 14 agosto 1862, n. 800, e la sezione non trovi di mutare avviso, la Corte, in adunanza generale, determina se la registrazione sull'atto o sul decreto, si debba apporre con riserva.

Art. 23.

Quando un decreto o regolamento, insieme ad altre disposizioni, ne contenga alcuna riguardante la resa o la forma dei conti giudiziali e le cauzioni, prima della sua registrazione è dalla I o dalla II sezione comunicato alla III per il suo avviso.

Sono parimente comunicati preventivamente alla sezione IV, per l'esame di competenza e il conseguente parere, i decreti e regolamenti concernenti pensioni o collocamenti a riposo, nonchè quelli relativi alla resa o forma dei conti delle Provincie.

Art. 24.

Al consigliere preposto al controllo degli atti riguardanti le entrate di bilancio è pure delegata per la Corte la firma dei buoni del tesoro. Egli può essere coadiuvato da uno o più referendari designati con ordinanza presidenziale.

§ 3.

Norme speciali per la III sezione.

Art. 25.

Spetta alla III sezione l'esame dei decreti o regolamenti riguardanti esclusivamente la resa o la forma dei conti, e le spetta pure di dare il proprio avviso sugli atti il cui esame sia di competenza di altre sezioni e che le vengano comunicati ai sensi dell'art. 23.

Art. 26.

Ad uno dei consiglieri applicati alla III sezione è specialmente affidata la superiore vigilanza sopra il servizio delle cauzioni, sia per accertarsi che siano prestate da tutti coloro che ne hanno debito, sia per riconoscerne la validità, sia infine per assicurarsi che nulla si opponga al loro svincolo.

Parimente due consiglieri hanno l'incarico della speciale vigilanza sul servizio dei conti giudiziali per il suo regolare e sollecito procedimento.

Art. 27.

È affidata specialmente ad un consigliere della Corte la sopraintendenza al servizio interno, agli archivi, alla biblioteca ed alle spese della Corte.

Nel primo mese di ciascun trimestre egli riferisce alla sezione III sul conto presentato dall'economo e relativo alle spese pagate nel trimestre precedente sui fondi somministrati all'economo stesso.

Nel primo mese di ciascun esercizio finanziario riferisce alla stessa sezione, e poscia alla Corte in adunanza generale, per la definitiva approvazione, sul conto delle spese fatte dall'economo nell'esercizio scaduto.

§ 4.

Norme speciali per la IV sezione.

Art. 28.

Il riscontro e la registrazione dei decreti o altri atti che importino collocamento a riposo o cessazione di servizio degli impiegati civili e dei militari di terra e di mare dipendenti dallo Stato, sono fatti dalla sezione IV a mezzo della divisione dipendente, con le norme indicate agli articoli 21 e 22.

Analogamente si procede per l'esame degli atti assegnati o comunicati alla sezione IV, ai termini del capoverso dell'art. 23.

Art. 29.

Il presidente della sezione riparte fra i consiglieri di essa, l'esame dei progetti di liquidazione delle pensioni, e nelle udienze all'uopo designate, i consiglieri ne riferiscono alla sezione per le opportune deliberazioni, conformemente al disposto dal regolamento approvato con R. decreto 5 settembre 1895, n. 603.

Inoltre il presidente stesso assegna fra i consiglieri ed i referendari della sezione, i giudizi sulla responsabilità degli amministratori provinciali ed i conti dei tesorieri delle Provincie e del R. politecnico di Torino.

CAPO III.

Adunanze generali.

Art. 30.

La Corte è convocata in adunanza generale a sezioni riunite dal presidente della Corte, o dal presidente di sezione che lo rappresenta, ai termini dell'art. 7 della legge 14 agosto 1862, n. 800.

Art. 31.

Il procuratore generale interviene alle adunanze della Corte a sezioni riunite, semprechè si trattino affari sui quali il pubblico ministero debba essere sentito, ovvero egli stesso debba fare rappresentanze, comunicazioni o richieste alla Corte; nel qual caso il procuratore generale può chiederne al presidente la convocazione.

Art. 32.

Il segretario generale compila il verbale delle adunanze della Corte a sezioni riunite.

CAPO IV.

Consiglio di presidenza.

Art. 33.

Il presidente della Corte convoca a consiglio i presidenti di sezione quando ne crede opportuna la riunione.

Secondo le materie che si abbiano a trattare, il procuratore generale può essere invitato ad intervenirvi.

Il segretario generale è presente per dare informazioni e prendere nota delle cose discusse e delle prese deliberazioni.

Mancando alcuni dei presidenti, o il segretario generale, suppliscono i loro rappresentanti in ufficio.

Art. 34.

È provveduto nel Consiglio dei presidenti per le proposte relative al bilancio della Corte.

Sono stabilite dal Consiglio stesso le retribuzioni da concedersi agli impiegati per lavori straordinari, come pure le sovvenzioni per malattie, o altri straordinari bisogni, salva al presidente la facoltà di provvedere direttamente nei casi di urgenza.

CAPO V.

Segretariato generale.

Art. 35.

Il segretario generale riceve direttamente dal presidente gli ordini e le istruzioni concernenti: il servizio di segreteria della Corte, l'orario degli uffizi, il carteggio riservato alla firma del presidente, la distribuzione degli affari alle sezioni, e tutti i provvedimenti che occorrono riguardo al personale dei suddetti uffizi interni ed esterni.

Art. 36.

Il segretario generale ha cura speciale degli affari concernenti il personale degli uffizi sì interni che esterni, propone al presidente la più conveniente destinazione dei capi d'ufficio e degli altri impiegati, e fornisce alla Corte le notizie occorrenti per deliberazioni o proposte relative al personale.

Per gli affari del personale egli sarà più specialmente coadiuvato da un direttore capo divisione, che all'uopo sarà destinato al segretariato generale, e che in qualunque caso di assenza o di altro impedimento, nonostante la sua eventuale minore anzianità, rappresenta il segretario generale, e adempie per lui tutte le incombenze delle quali gli è dato incarico, salvo il disposto dell'art. 49 del regolamento 16 giugno 1909 sul personale della Corte.

Art. 37.

Il segretario generale ha cura di trarre dal carteggio della Corte con i suoi delegati, con gli uffizi di riscontro e con i Ministeri, dalle relazioni dei referendari e dalle deliberazioni delle sezioni, tutto ciò che può giovare alla raccolta delle osservazioni che debbono accompagnare il resoconto di ciascun esercizio. Raccoglie pure le massime di giurisprudenza delle sezioni riunite.

Egli deve inoltre curare che sia regolarmente eseguita la trasmissione delle deliberazioni e degli elenchi relativi alle registrazioni con riserva, che ogni quindici giorni la Corte deve comunicare direttamente agli uffici di presidenza del Senato e della Camera dei deputati, secondo il disposto della legge 15 agosto 1867, n. 3853; nonchè dei mandati contemplati all'art. 58 della legge di contabilità e 327 del regolamento relativo; e così pure dell'elenco dei contratti sui quali il Consiglio di Stato ha dato il suo parere, ai termini dell'art. 10 della legge di contabilità.

Norme generali.

Art. 38.

La Corte potrà fare alle disposizioni del presente regolamento quelle variazioni che si ravvisassero opportune.

Art. 39.

Sono abrogate le disposizioni dei regolamenti 2 ottobre 1862 e 17 novembre 1905, nonchè quelle di ogni altra ordinanza presidenziale o di qualsiasi provvedimento della Corte dei conti, in ordine alle materie disciplinate del presente regolamento, ferme restando le disposizioni di quello 16 giugno 1909 per il personale della Corte.

Art. 40.

Il presente regolamento andrà in vigore nel 5° giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Approvato dalla Corte dei conti a sezioni riunite il 16 maggio 1910.

Il presidente
DI BROGLIO.

Il segretario generale
A. MONACHESI.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Disposizioni nel personale dipendente:

Magistratura.

Con R. decreto del 14 ottobre 1909:

Pirozzi Raffaele, giudice aggiunto di 1ª categoria, con funzioni di pretore nel mandamento di Offida, è collocato in aspettativa per 4 mesi, dal 16 ottobre 1909, con l'assegno della metà dello stipendio.

Cristiano Michele, uditore presso la pretura di Brindisi, con la mensile indennità di L. 100, abilitato alle funzioni giudiziarie, è ivi incaricato di esercitare le funzioni di vice pretore, continuando a percepire la detta indennità.

Albanese Gerardo, uditore presso il 2° mandamento di Bari, con la mensile indennità di L. 100, abilitato alle funzioni giudiziarie, è ivi incaricato di esercitare le funzioni di vice pretore, continuando a percepire la detta indennità.

Dadduzio Nunzio, uditore presso la pretura di Andria, con la mensile indennità di L. 100, abilitato alle funzioni giudiziarie, è ivi incaricato di esercitare le funzioni di vice pretore, continuando a percepire la detta indennità.

Cinque Giuseppe, uditore presso il 1° mandamento di Milano, con la mensile indennità di L. 100, abilitato alle funzioni giudiziarie, è ivi incaricato di esercitare le funzioni di vice pretore, continuando a percepire la detta indennità.

Proto Cecconi Stefano, uditore presso il 2° mandamento di Milano,

con la mensile indennità di L. 100, abilitato alle funzioni giudiziarie, è ivi incaricato di esercitare le funzioni di vice pretore, continuando a percepire la detta indennità.

Piccinni Antonio Maria, uditore presso il 3° mandamento di Milano, con la mensile indennità di L. 100, abilitato alle funzioni giudiziarie, è ivi incaricato di esercitare le funzioni di vice pretore, continuando a percepire la detta indennità.

De Salvo Vittorio, uditore presso il 7° mandamento di Milano, con la mensile indennità di L. 100, abilitato alle funzioni giudiziarie, è ivi incaricato di esercitare le funzioni di vice pretore, continuando a percepire la detta indennità.

Javarone Francesco, uditore presso l'8° mandamento di Milano, con la mensile indennità di L. 100, abilitato alle funzioni giudiziarie, è ivi incaricato di esercitare le funzioni di vice pretore continuando a percepire la detta indennità.

Leonetti Filippo, uditore presso la pretura urbana di Milano, con la mensile indennità di L. 100, abilitato alle funzioni giudiziarie, è ivi incaricato di esercitare le funzioni di vice pretore, continuando a percepire la detta indennità.

Sannazzaro Giuseppe, uditore presso il mandamento di Novara, con la mensile indennità di L. 100, abilitato alle funzioni giudiziarie, è ivi incaricato di esercitare le funzioni di vice pretore, continuando a percepire la detta indennità.

Ryolo Tommaso, uditore presso il mandamento di Siracusa, con la mensile indennità di L. 100, abilitato alle funzioni giudiziarie, è ivi incaricato di eservitare le funzioni di vice pretore, continuando a percepire la detta indennità.

Nicolini Dario, uditore presso il 1° mandamento di Ferrara, con la mensile indennità di L. 100, abilitato alle funzioni giudiziarie, è ivi incaricato di esercitare le funzioni di vice pretore, continuando a percepire la detta indennità.

Bortoli Arrigo, uditore presso il mandamento di Monza, con la mensile indennità di L. 100, abilitato alle funzioni giudiziarie, è ivi incaricato di esercitare le funzioni di vice pretore, continuando a percepire la detta indennità.

Benedetti Giulio, uditore presso il mandamento di Busto Arsizio, con la mensile indennità di L. 100, abilitato alle funzioni giudiziarie, è ivi incaricato di esercitare le funzioni di vice pretore, continuando a percepire la detta indennità.

Cermanà Ludovico, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Lercara Friddi, pel triennio 1907-909.

Sono accettate le dimissionioni rassegnate:

da Ciaccio Tommaso, dall'ufficio di pretore del mandamento di Pisciotta;

da Torinese Luigi, dall'ufficio di vice pretore nel mandamento di Atri;

da Carlassare Bortolo, dall'ufficio di vice pretore del mandamento di Arzignano;

da Carleri Domenico, dall'ufficio di vice pretore del mandamento di Santa Severina;

da Massart Alfredo, dall'ufficio di vice pretore del mandamento di Campiglia Marittima;

da Palummo Nicola, dall'ufficio di vice pretore del 2° mandamento di Genova;

da Loizzi Luigi, dall'ufficio di vice pretore del 1° mandamento di Bari.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 10 giugno, in L. 100.55.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

9 giugno 1910.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt' oggi
3 3/4 % *netto*	106,22 38	104,35 38	104,57 10
3 1/2 % *netto*	105,89 69	104,14 69	104,34 97
3 % *lordo*	72,29 17	71,09 17	71,83 25

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

IL MINISTRO

Veduto il regolamento generale universitario approvato col R. decreto 21 agosto 1905, n. 638;

Veduto il regolamento approvato con il R. decreto 20 agosto 1909, n. 703;

Decreta:

È aperto il concorso per professore straordinario alla cattedra di diritto ecclesiastico nella R. Università di Macerata.

I concorrenti dovranno far pervenire a questo Ministero la loro domanda in carta bollata da L. 1.20 non più tardi del 5 ottobre 1910 e vi dovranno unire:

a) un'esposizione, in carta libera e in cinque copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco, in carta libera e in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presentano;

c) i loro titoli e le loro pubblicazioni; queste ultime, possibilmente, in cinque esemplari.

Sono ammessi soltanto lavori pubblicati e fra questi dev'esservi almeno una memoria originale concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso.

I concorrenti che non appartengono all'insegnamento o all'Amministrazione governativa, devono inoltre presentare il certificato penale di data non anteriore di oltre un mese a quella del presente avviso ed il certificato di nascita debitamente legalizzato.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità scolastiche locali od agli uffici postali o ferroviari, e non saranno neppure accettate dopo il giorno stesso, nuove pubblicazioni o parti di esse o qualsiasi altro documento.

Roma, 1° giugno 1910.

Il ministro
CREDARO.

3

MINISTERO DEL

DIREZIONE GENERALE DELLE

Avviso di concorso — A tutto il giorno 21 giugno 1910 è aperto il concorso fra ricevitori del lotto

NUMERO E SEDE DI CIASCUN BANCO				COLLETTORIE che ne dipendono		RISCOS	
						Esercizi	
Numero	COMUNE	PROVINCIA	COMPARTIMENTO	SEDE	Riscossione media in base all'ultimo triennio	1906-07	1907-08
				Primo esperimento.			
15	Torino.	—	Torino	—	—	190298	178364
67	Palermo	—	Palermo	—	—	175987	163068
116	Napoli.	—	Napoli	—	—	96095	102055
12	Palermo	—	Palermo	—	—	113395	96280
274	Piacenza.	—	Milano	—	—	43827	45531
141	Sansevero	Foggia	Bari	—	—	38091	40759
232	S. Giuseppe Vesuv.	Napoli	Napoli	—	—	32235	34665
248	Marano	Id.	Id.	—	—	30820	29164
47	Andria	Bari	Bari	—	—	27872	27812
180	Pomigliano d'Arco .	Napoli	Napoli	—	—	24224	21598
379	Pontecorvo	Caserta	Id.	Aquino	1794	16771	16894
				Ausonia.	3127		
				Esperia.	2448		
				Pico	1842		
				San Giovanni Incarico. . . .	1900		
172	Urbino.	Pesaro e Urbino	Roma	Macerata Feltria	1660	14220	16593
				Secondo esperimento.			
89	Napoli.	—	Napoli	—	—	127714	134955
162	Carrara	Massa e Carrara	Firenze	—	—	105907	129967
191	Sampierdarena. . .	Genova	Torino	—	—	87557	116499
113	Napoli.	—	Napoli	—	—	111018	106811
318	Marsala	Trapani	Palermo	—	—	95532	97671
117	Roma	—	Roma	—	—	64445	72938
44	Verona	—	Venezia	—	—	69369	80477
96	Novara	—	Torino	—	—	70170	69028
15	Venezia	—	Venezia	—	—	71189	67453
101	Pavia	—	Milano	—	—	58687	75333
255	Ferrara	—	Venezia	—	—	67591	56942
30	Firenze	—	Firenze	—	—	60279	56791
47	Pistoia.	Firenze	Id.	—	—	56245	57381
43	Verona	—	Venezia	—	—	53100	54680
5	Venezia	—	Id.	—	—	48900	52643

LE FINANZE

PRIVATIVE - DIVISIONE VI

personalmente esercenti pel conferimento dei sotto indicati banchi del lotto a titolo di promozione.

PRODOTTI REALIZZATI DAL BANCO durante gli ultimi tre esercizi finanziari in base alle cui medie viene indetto il presente concorso						Cauzione prescritta a garanzia dell'esercizio del banco	Minimo dell'aggio medio effettivo con cui gli aspiranti possono utilmente concorrere		ANNOTAZIONI
SIONI		AGGI							
		Esercizi							
1908-09	Media	1906-07	1907-08	1908-09	Media		Se nominati prima dell'attuazione della legge 22 luglio 1906, n. 623	Se nominati dopo l'attuazione della legge 22 luglio 1906, num. 623	
182318	183660	9260	8843	8981	9028	7065	6322	7528	
149837	162964	8758	8307	7844	8303	6270	5742	6803	
96804	98318	5943	6172	5972	6029	3785	3923	4529	
79927	96534	6569	5951	5297	5939	3715	3851	4439	
47191	45483	3792	3876	3954	3874	3500	2199	2374	
42266	40372	3485	3638	3713	3612	3110	1989	2112	
34132	33694	3137	3279	3247	3221	2595	1677	1721	
29176	29720	3049	2924	2925	2966	2290	1466	1466	
30284	28656	2808	2803	3017	2876	2205	1376	1376	
19455	21759	2480	2243	2045	2256	1675	756	756	
18727	17464	1777	1789	1972	1846	1345	346	346	
20115	16976	1513	1759	2103	1795	1310	295	295	
128573	130414	7070	7322	7100	7164	5020	4831	5664	
133402	123092	6336	7293	7435	7023	9470	4718	5523	
127600	110552	5602	6677	7065	6448	8505	4258	4948	
102928	106919	6186	6338	6202	6342	4115	4174	4842	
89067	94090	5921	6006	5662	5863	7240	3790	4363	
94139	77174	4077	5016	5865	5186	2970	3249	3686	
77239	75695	4874	5318	5189	5127	5825	3202	3627	
70631	69943	4906	4860	4925	4897	5385	3018	3397	
65709	68117	4947	4797	4728	4824	2620	2959	3324	
51608	62876	4448	5113	4284	4615	4840	2792	3115	
55326	59953	4803	4378	4313	4498	6615	2698	2998	
60335	59135	4511	4371	4513	4465	2275	2672	2965	
51683	55103	4350	4395	4167	4304	4240	2543	2801	
54208	53996	4223	4236	4268	4259	4155	2507	2759	
55453	52332	4045	4205	4317	4189	2015	2451	2689	

NUMERO E SEDE DI CIASCUN BANCO				COLLETTORIE che ne dipendono			
						RISCOS	
						Esercizi	
Numero	COMUNE	PROVINCIA	COMPARTIMENTO	SEDE	Riscossione media in base all'ultimo triennio	1906-07	1907-08
				Segue **Secondo esperimento.**			
494	Pagani.	Salerno	Napoli	—	—	48447	47339
142	Nizza Monferrato. .	Alessandria	Torino	Canelli	10761	40113	45955
20	Venezia	—	Venezia	—	—	29608	33842
22	Trinitapoli.	Foggia	Bari	Margherita di Savoia	5404	29759	32883
				San Ferdinando.	11657		
110	Gattinara	Novara	Torino	Serravalle Scrivia.	4132	24884	26410
				Masserano	1868		
573	Grottaminarda. . .	Avellino	Napoli	Castelbaronia	4723	14458	21659
				Frigento	3179		
				Terzo esperimento.			
152	Genova	—	Torino	—	—	114615	136498
17	Venezia	—	Venezia	—	—	108673	112409
15	Milano.	—	Milano	—	—	99434	97606
32	Milano.	—	Id.	—	—	96768	95170
17	Milano.	—	Id.	—	—	94884	88327
137	Genova	—	Torino	—	—	78744	91827
12	Venezia	—	Venezia	—	—	78766	88441
241	Reggio Emilia . . .	—	Firenze	—	—	72735	77439
89	Taranto	Lecce	Bari	—	—	77122	81848
172	Bologna	—	Firenze	—	—	65544	80227
140	Tortona	Alessandria	Torino	Castelnuovo Scrivia	4903	58558	59663
				Sale	4153		
2.7	Cornigliano	Genova	Id.	—	—	52480	62208
242	Canicattì.	Girgenti	Palermo	—	—	42349	44561
210	Racalmuto.	Id.	Id.	—	—	48113	36565

Un quinto della parte eccedente le L. 1500 dell'aggio lordo annualmente liquidato, sarà attribuito alla Cassa sovvenzioni (art. 10 della legge 22 luglio 1906, n. 623); sull'intero ammontare dello stesso aggio lordo sarà trattenuto il 3 per cento a favore del fondo di previdenza dei ricevitori del lotto (art. 25 del regolamento 30 maggio 1907, n. 394).

Il concessionario ha, fra gli altri, l'obbligo dell'esercizio personale.

Le domande, stese in carta da bollo da cent. 50 e corredate di tutti quei documenti che gli aspiranti credessero utile di produrre nel proprio interesse, dovranno essere inviate qualche giorno prima della scadenza del concorso, di guisa che possano giungere alla Direzione compartimentale del lotto da cui gli aspiranti dipendono, non più tardi del suindicato giorno 24 giugno 1910.

Le domande dovranno essere redatte secondo la seguente formula:

« Il sottoscritto, ricevitore del lotto al Banco n. . . . in . . . . chiede di essere ammesso al concorso indetto con avviso in data 15 maggio 1910 per la promozione ad uno od altro dei Banchi qui sotto descritti in ordine di preferenza nei riguardi della sede più ambita ».

a) Banco n. . . . . in . . . .
b) Id. » . . . . in . . . .
c) . . . .
. . . .
. . . .
. . . .

(Data e firma del richiedente).

Dalla Direzione generale delle privative.

Roma, addì 15 maggio 1910.

Il direttore capo della divisione VI
C. BRUNO.

PRODOTTI REALIZZATI DAL BANCO durante gli ultimi tre esercizi finanziari in base alle cui medie viene indetto il presente concorso						Cauzione prescritta a garanzia dell'esercizio del banco	Minimo dell'aggio medio effettivo con cui gli aspiranti possono utilmente concorrere		ANNOTAZIONI
SIONI		AGGI							
		Esercizi							
1908-09	Media	1906-07	1907-08	1908-09	Media		Se nominati prima dell'attuazione della legge 22 luglio 1906, n. 623	Se nominati dopo l'attuazione della legge 22 luglio 1906, num. 623	
44341	46710	4022	3966	3817	3935	3595	2248	2435	
49415	45161	3605	3897	4072	3858	3475	2186	2358	
35274	32908	2964	3230	3316	3170	1470	1635	1670	
31357	31333	2978	3172	3081	3077	2415	1562	1577	
26364	25886	2530	2576	2672	2629	1995	1129	1129	
15972	17363	1545	2240	1696	1830	1310	330	330	
122018	124377	6611	7377	6871	6953	9570	2797	3122	Con diminuzione del requisito d'aggio (articolo 3 della legge 22 luglio 1906, n. 623).
121629	114237	6403	6534	6857	6598	4395	2327	2900	
102720	99920	6077	6004	6195	6092	3845	2384	2605	
97976	96638	5970	5906	6019	5965	3720	2323	2229	
102809	95340	5895	5632	6197	5903	3670	2296	2495	
108453	93008	5250	5773	6395	5806	7155	2247	2431	
91174	86127	5250	5637	5748	5545	3315	2122	2277	
90561	80245	5009	5197	5721	5309	6175	2008	2135	
79716	79562	5184	5374	5288	5262	6125	1995	2119	
88562	78111	4721	5309	5642	5224	6010	1968	2084	
66867	61696	4441	4486	4774	4567	4750	1652	1690	
61979	58889	4198	4588	4579	4455	4530	1598	1623	
42594	43168	3717	3828	3729	3758	3345	1264	1234	
34161	39614	4005	3393	3249	3549	3050	1164	1164	

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Giovedì, 9 giugno 1910

Presidenza del presidente MANFREDI.

La seduta è aperta alle ore 15.

ARRIVABENE, segretario. Dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Sunto di petizioni ed elenco di omaggi.

ARRIVABENE, segretario. Dà lettura del sunto delle petizioni e dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. La famiglia Valotti ringrazia il Senato delle onoranze rese al defunto senatore.

Congedi.

Si accordano alcuni congedi.

Presentazione di una relazione.

RIDOLFI. Presenta la relazione sul disegno di legge: « Assegnazione straordinaria di L. 100,000 per il concorso dello Stato nelle spese delle Esposizioni di floricoltura e del ritratto nel 1911 in Firenze ».

Votazione a scrutinio segreto.

FABRIZI, segretario. Fa l'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto per la nomina di due componenti della Commis-

sione di finanze e pei disegni di legge approvati per alzata e seduta nella precedente tornata.

Le urne restano aperte.

Presentazione di disegni di legge.

RAINERI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Presenta i disegni di legge « Provvedimenti per l'industria solfifera siciliana ».

« Proroga dei termini stabiliti dalla legge 30 gennaio 1908 portante provvedimenti per il Credito fondiario nell'isola di Sardegna ».

LUZZATTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Presenta il disegno di legge « Provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto nelle provincie di Avellino e di Potenza ».

(Ne chiede l'urgenza che è accordata).

Presenta pure il disegno di legge « Sugli ordini dei sanitari ».

(È trasmesso allo stesso Ufficio centrale che già ebbe altra volta ad esaminarlo).

Presentazione di relazioni.

DE CESARE R. Presenta la relazione al disegno di legge: « Conversione in legge del R. decreto 28 novembre 1907 portante modificazioni ed aggiunte alle tariffe e condizioni pei trasporti in ferrovia dei materiali in ferro ed acciaio ».

DI SAN GIULIANO, ministro degli affari esteri. Presenta la relazione sui servizi dell'emigrazione per il periodo 1909-910.

FINALI, presidente della Commissione di finanze. Presenta le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Maggiore assegnazione di L. 270,000 da inscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1909-910;

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 167,858.55 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1908-909 concernenti spese facoltative;

Approvazione di maggiori assegnazioni in L. 66,157.99 per provvedere al saldo delle spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1908-909;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1909-910;

Maggiori assegnazioni per L. 5,524,681.70 ad alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1909-910;

Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1910 al 30 giugno 1911;

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 128,271.32 verificatesi sulle assegnazioni di competenza dei capitoli nn. 35 e 47 (Spese facoltative) dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1908-909.

Annunzio d'interpellanza.

PRESIDENTE. Annuncia che il senatore Mortara ha presentato una domanda d'interpellanza diretta al ministro guardasigilli sull'applicazione finora data dal Governo alla legge 24 luglio 1908 sul collocamento a disposizione dei procuratori generali delle Corti di appello.

FANI, ministro di grazia e giustizia e dei culti. È agli ordini del Senato.

(Rimane stabilito che l'interpellanza del senatore Mortara sarà svolta in una prossima tornata).

Svolgimento dell'interpellanza del senatore Tamassia.

TAMASSIA. Svolge la sua interpellanza al ministro guardasigilli sul modo con cui funziona in Italia l'Istituto dei periti medici.

Osserva che in occasione di ogni processo importante risorgono le discussioni e le critiche al funzionamento dell'Istituto dei periti medici, e così è avvenuto per il recente processo dei russi dibattutosi a Venezia.

Soggiunge che alle censure e alle satire contro i medici, seguono le proposte per lo più presentate dalle persone meno competenti.

Si parla di Giuria o di Collegio peritale, di voti di Facoltà, ecc., e si censura l'Istituto dei periti di accusa e di difesa, affermandosi che, come una è la scienza e la verità, così uno deve essere il responso peritale.

Rileva che in Italia non esiste un vero perito dell'accusa, poichè il perito nominato dall'autorità giudiziaria non ha alcun mandato imperativo; dà il suo giudizio nei limiti della sua scienza e coscienza e può anche diventare perito di difesa.

Afferma peraltro che alla difesa non si possa negare la facoltà di produrre periti nel dibattimento.

Nota che spesso nelle istruttorie penali vengono assunti a periti, medici di ben poco valore, i quali descrivono alla meglio fatti e fenomeni che poco conoscono.

Si forma così un'istruttoria incompleta, che spesso è cagione di errori e di dolori; e non sarebbe giusto chiudere le porte al perito di difesa.

Non crede si possa parlare di un verdetto collegiale di periti, mentre la scienza spesso è costretta a dubitare.

Perciò l'oratore si manifestò pubblicamente contrario a quanto dispone il più recente progetto per il nuovo Codice di procedura penale in questa materia, ossia che una giuria di periti esponga ai giudici i risultati delle sue indagini.

Ricorda che anche il Codice austriaco ammette la difesa a presentar periti.

Aggiunge che la discussione fra i periti è necessaria anche per l'indole del dibattimento orale, ove nuovi fatti o elementi possono emergere, di cui i periti debbono tener conto.

Ciò premesso, nota che la vera causa dei mali che si lamentano, sta nella scelta del primo perito.

Accenna ai requisiti che dovrebbero avere i periti, a garanzia della loro competenza scientifica.

Nota che ancora non si conoscono i criteri che segue la magistratura per la scelta dei periti.

Ricorda come in Germania ed in Austria si proceda alla nomina dei periti e come si eserciti la funzione peritale.

Osserva che la legge del 1865 stabilisce compensi meschinissimi, irrisori per i periti; e vi è sempre la tendenza a fare economie nelle spese giudiziarie.

Dimostra la necessità che la prima perizia sia fatta da persone competenti, ad evitare poi successive perizie di controllo.

Dichiara che ha fatto la diagnosi, mentre la cura spetta al ministro di grazia e giustizia; questi, d'accordo col ministro della pubblica istruzione, deve agire e provvedere immediatamente, affinchè non si ripetano gli scandali lamentati.

La medicina legale è una scienza che ha un carattere a sè e deve essere esercitata da competenti; ed oltre l'insegnamento teorico di essa, vi dev'essere quello pratico, come in Germania. Propugna la creazione di una scuola di fisicato anche in Italia.

Nella riforma bisogna tener presente anche un elemento di fatto, cioè la necessità che venga ritoccata la vigente tariffa per i periti; e gioverà portare l'attenzione sul modo con cui funziona la magistratura riguardo alle perizie, sembrandogli che sarebbe bene che la magistratura avesse una maggiore energia ed una maggiore cultura medico-legale.

Occorre infine pensare ai criteri di scelta dei giurati per renderli pari al loro compito.

Concludendo confida che la sua interpellanza troverà nella benevolenza del guardasigilli una azione benefica, pronta e salutare per il trionfo della scienza e della giustizia (Bene).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la votazione.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti e i senatori scrutatori procedono allo spoglio delle schede.

Presentazioni di relazioni e di un disegno di legge.

FINALI, presidente della Commissione di finanze. Presenta le relazioni ai seguenti disegni di legge:

Provvedimenti a favore delle Provincie invase dalle cavallette.

Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1909-910.

Maggiori assegnazioni per L. 1,999,000 su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1909-910.

TEDESCO, ministro del tesoro. Presenta lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1910-911.

Ripresa della discussione.

PIERANTONI. Più volte trattò questo tema in Senato.

Non ripete le cose raccolte negli annali dell'alta assemblea.

Il vizio radicale sta nell'imperfetto ordinamento del servizio medico legale. Non sempre si trovano periti idonei, quando si deve accordare la prova generica. Le indennità che si danno sono meschine. Una sezione cadaverica, nella quale talvolta si corre il rischio di inocularsi il *pus* cadaverico, è pagata in tale misera proporzione che sono eroi coloro che prestano tale servizio.

Cita alcuni casi che gli detta la memoria dei primi anni nei quali lottò nel foro penale: vi fu un'accusa di veneficio. Il medico di Polissena credeva di aver rinvenuto il veleno. Con lo studio di un lavoro del Nouquier dimostrò che si trattava di macchie de l'anello arsenicale che si era svolto.

Altra volta un signore era accusato di aver uccisa la sua amante e simulata la impiccagione. Il perito aveva preso le mosse dall'antica dottrina dell'impiccagione, detta classica, che voleva la sospensione nel vuoto.

Quando il Tardieu scrisse il suo libro sul suicidio del duca di Praslins, si mostrò quanto sia facile lo strangolarsi. La mancanza di periti sul luogo è cagione di gravi danni.

Sono di azione pubblica i ferimenti, che non guariscono in 10 giorni. Ne segue che è impedita la desistenza dall'azione penale. Al primo momento i feritori, chiusi nelle carceri mandamentali, non ottengono cura, e così col carcere preventivo, le sofferenze si prolungano.

Quali i rimedi?

Se in ogni parte si vogliono medici-chirurgi solleciti e dottissimi, e si vogliono gli esami pratici, quanto tempo si deve aspettare? Quali spese fare?

Ripete quello che disse altra volta. Bisogna introdurre la difesa.

Senza detrarre nulla dagli ideali del senatore Tamassia, conclude che occorre riformare il Codice penale.

FOÀ. Per risolvere il quesito trattato dal senatore Tamassia e che si agita quotidianamente tra i cultori di medicina legale, occorre innanzi tutto riformare il Codice di procedura penale, evitare la teatralità dei processi ed aumentare il prestigio dei periti e della scienza medico-legale.

Ricorda che in un recente processo innanzi l'Alta Corte di giustizia apparve manifesto lo stato di anarchia, in cui si trova il nostro paese, di fronte alla necessità di eseguire alcune operazioni peritali tecniche.

E cita il regolamento per le perizie in materia di avvelenamento, fatto da una apposita Commissione.

Per diminuire almeno, se non per eliminare, lo stato di anarchia, cui ha accennato, occorre determinare una norma che il perito sia obbligato a seguire; raccomanda quindi al ministro di grazia e giustizia di provvedere ad un regolamento per le autopsie giudiziarie.

FANI, ministro di grazia, giustizia e dei culti. Assicura il senatore Foà che tra breve sarà pubblicato il regolamento per le autopsie giudiziarie.

Rispondendo poi alla interpellanza del senatore Tamassia, afferma che gli inconvenienti deplorati dipendono dal modo come è organizzato nel nostro Codice di procedura penale la perizia, e specialmente quella medico-legale.

Abbiamo copiato il sistema francese: in un primo tempo l'accusato non ha alcuna facoltà; in un secondo tempo ha una libertà sconfinata di far sentire periti, anche diversi da quelli che emisero il loro giudizio nell'istruttoria.

Di questa facoltà si valgono largamente gli accusati più ricchi; e così assistiamo agli spettacoli di dibattiti vivaci tra periti nominati dalle parti, e che involontariamente son tratti a cercare il trionfo della propria tesi, piuttosto che quello della giustizia.

Rileva che in Austria, in Ungheria, in Germania, dove prevale il sistema della perizia scientifica od ufficiale, questi inconvenienti non si lamentano.

Osserva che un altro difetto è la facoltà lasciata all'imputato di indurre un numero sovrabbondante di periti: ricorda che in un processo celebre, svoltosi a Perugia, ne furono chiamati non meno di quaranta.

Crede che ai lamentati inconvenienti si debba riparare, facendo tesoro degli insegnamenti di maestri, come il Mancini e lo Zanardelli: al sistema attuale bisogna sostituire quello della scelta concordata tra le parti o altrimenti determinata dal magistrato.

Così i periti si sentiranno veramente periti della giustizia e non delle parti.

Nota che questo sistema è stato accolto nel progetto Finocchiaro-Aprile ed in quello Orlando, per la riforma del Codice di procedura penale.

Farà del tutto perchè l'uno o l'altro di questi progetti giunga in porto: gli studi sono ormai maturi e sulla grave questione è tempo che si pronunci il Parlamento (Vive approvazioni).

TAMASSIA. Replica esprimendo l'avviso che le riforme indicate dal guardasigilli non varranno ad eliminare i lamentati inconvenienti.

Si duole che l'esempio della Germania non sia stato seguito.

Osserva che presentare un regolamento per le autopsie giudiziarie è una meschina riforma.

Insiste sulla necessità che si cominci almeno dal riformare la tariffa dei compensi ai periti medici.

FANI, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Assicura il senatore Tamassia che con la riforma della procedura penale sarà anche riformata la tariffa dei compensi spettanti ai periti, di cui riconosce l'assoluta insufficienza.

Quanto al regolamento per le autopsie giudiziarie, ricorda che furono interrogati eminenti scienziati, tra cui lo stesso senatore Tamassia.

TAMASSIA. Osserva che il testo definitivo non si conosce ancora, mentre quello a lui presentato aveva gravi lacune.

FANI, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Risponde ancora al senatore Tamassia che, nella compilazione del detto regolamento, sono stati accolti in gran parte i voti manifestati dagli scienziati interpellati su di esso. Sarà lieto di sottoporre al senatore Tamassia i risultati di tutti gli studi raccolti.

TAMASSIA. Ringrazia.

PRESIDENTE. Dichiara esaurita l'interpellanza.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclama il risultato della votazione per la nomina di due componenti la Commissione di finanze:

Senatori votanti		120
Maggioranza		61
Il sen. Scialoja	ebbe voti	105
» Pedotti	»	47
» Mazziotti	»	35

Nulli o dispersi	42
Schede bianche	5

Eletto il senatore Scialoja.

Ballottaggio fra i senatori Pedotti e Mazziotti.

Proclama poi il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Convenzione tra l'Italia e l'Ungheria sull'assicurazione degli operai contro gl'infortuni del lavoro:

Votanti	123
Favorevoli	118
Contrari	5

(Il Senato approva).

Convenzione tra l'Italia e il Lussemburgo per l'assistenza e il rimpatrio degli indigenti:

Votanti	123
Favorevoli	118
Contrari	5

(Il Senato approva).

Maggiori e nuove assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1909-910:

Votanti	123
Favorevoli	114
Contrari	9

(Il Senato approva).

Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1909-910:

Votanti	123
Favorevoli	112
Contrari	11

(Il Senato approva).

Approvazione di eccedenza d'impegni per la somma di lire 32,695.59 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 8: « Compensi per lavori straordinari ed a cottimo - Compensi proporzionali al numero delle operazioni » (Spesa facoltativa) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1908-909:

Votanti	123
Favorevoli	108
Contrari	15

(Il Senato approva).

La seduta termina alle 17.30.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Giovedì, 9 giugno 1910

Presidenza del vice presidente CARMINE.

La seduta comincia alle ore 14.5.

RIENZI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Lettura di proposte di legge.

RIENZI, segretario, legge le seguenti proposte di legge:

del deputato Caetani ed altri — Per il suffragio universale, lo scrutinio di lista e la rappresentanza proporzionale;

dei deputati Salvatore Orlando e Montauti — Estensione della legge 28 giugno 1885 ai superstiti della spedizione di Rosolino Pilo e Giovanni Corrao;

dei deputati Pacetti, Valeri, Teodori ed altri — Modificazioni alla legge 15 luglio 1906, n. 333, portante i provvedimenti per le Provincie meridionali, per la Sicilia e per la Sardegna.

Interrogazioni.

VICINI, sottosegretario di Stato per le poste e telegrafi, risponde all'on. Montù circa la condizione di alcuni impiegati, agenti ed ingegneri dell'Amministrazione telefonica.

Dichiara che il Ministero studia le condizioni di quel personale telefonico, che non fu convenientemente sistemato coll'ultima legge, e si riserva, se sarà necessario, di presentare un disegno di legge.

MONTU, prende atto della risposta, segnalando in modo particolare al Governo la condizione dei quattro ingegneri ex-telegrafici. Raccomandando che si provveda sollecitamente con apposita legge alla quale converrebbe dare effetto dal 1º gennaio scorso.

GUARRACINO, sottosegretario di Stato per la grazia, giustizia e culti, risponde all'on. Faranda sull'Opera pia Corpo dei legati di messe da Sant'Angelo di Brolo.

Dichiara che alcuni documenti riguardanti quell'Opera pia, che erano presso un ispettore del Fondo per il culto, il quale dovette esaminarli per dovere di ufficio, furono da questi consegnati alla Prefettura fino dal 10 maggio ultimo scorso.

FARANDA, prende atto dell'annunzio, deplorando che questi documenti siano stati indebitamente trattenuti per tanto tempo allo scopo di impedire la trasformazione di quell'opera pia.

CALISSANO, sottosegretario di Stato per l'interno, risponde all'on. Faranda che interroga circa la sistemazione di detta opera pia.

Dichiara che si è ricostituita la documentazione della pratica relativa alla trasformazione dell'opera pia, pratica che era andata dispersa pel terremoto del 1908.

Aggiunge che è stata anche richiamata l'attenzione del prefetto su alcuni reclami che si sono avanzati contro la gestione del patrimonio dell'opera pia.

FARANDA, premette che il reddito di quell'opera pia è di circa quindicimila lire all'anno, e che tale ragguardevole somma va totalmente a beneficio del locale arciprete. Osservando poi che la prefettura di Messina manca di funzionari adatti, raccomanda che si nomini a commissario per l'opera pia un funzionario dell'Amministrazione centrale.

CALISSANO, sottosegretario di Stato per l'interno, se sarà necessario provvederà in tal senso.

LUCIANI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio, risponde all'on. Bianchini circa il credito agrario nelle Marche ed Umbria.

Annuncia che il Governo ha sollecitato quanto più era possibile la pubblicazione del regolamento per l'applicazione della relativa legge.

Il regolamento, già approvato dalla Corte dei conti, andrà quanto prima in vigore.

BIANCHINI, sollecita l'approvazione del regolamento, assicurando che nelle Marche e nell'Umbria non difettano Banche, Casse di risparmio, ed altri Istituti intermedi di credito.

LUCIANI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio, risponde all'on. Pala, che invoca provvedimenti per combattere l'invasione delle cavallette in Sardegna.

Si riferisce alle dichiarazioni fatte ieri in proposito dal Governo, assicurando che il Ministero di agricoltura intende contribuire nel modo più efficace e sollecito alla lotta contro il flagello che colpisce alcune regioni d'Italia e specialmente la Sardegna.

PALA encomia l'opera sollecita e provvida del Governo. Fa voti che la legge sia al più presto approvata, che i soccorsi siano larghi quanto più è possibile, e che questi siano distribuiti secondo criteri di assoluta giustizia.

TESO, sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica, risponde all'on. Valvassori-Peroni circa le navi imperiali romane nel lago di Nemi.

Dichiara che la massima parte degli avanzi recuperati sono, per cura dello Stato, conservati nel Museo nazionale di Roma. Quanto al recupero delle intere navi, che sono del più grande interesse archeologico, ciò richiede una spesa non indifferente; inoltre i tecnici non sono ancora d'accordo circa i metodi da seguirsi. Ad ogni modo

il Governo eserciterà la massima vigilanza per evitare che alcune parti di questo importante tesoro siano disperse o sottratte.

VALVASSORI-PERONI, segnalando la immensa importanza di quelle navi, fa voti che sia possibile il portarle alla luce senza indugio, e raccomanda che nel frattempo si vigili attentamente ad impedire i furti.

LUCIANI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio, risponde all'on. Casolini sul rifiuto del direttore della cattedra ambulante della provincia di Catanzaro di assumere un incarico conferitogli relativamente alla distruzione delle cavallette.

Dichiara che, su richiesta della Commissione provinciale per la distruzione delle cavallette in provincia di Catanzaro, il Ministero, mentre concedeva subito il sussidio richiesto di lire cinquemila, pregava il direttore di quella scuola pratica di agricoltura e della cattedra ambulante di Catanzaro di dare la loro cooperazione all'opera di distruzione. Ma il direttore della cattedra rispose che, per improrogabili lavori, non gli era possibile di dedicarsi a tale opera e dimostrò ampiamente la esistenza del motivo addotto, cosicchè il Ministero riconobbe che di nulla poteva essere incolpato.

CASOLINI, prende atto della risposta e per questa parte si dichiara soddisfatto. Lamenta che quella cattedra ambulante non funzioni in modo soddisfacente e dia resultati scarsi.

LUCIANI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio, assicura che, ove si accertino deficienze nell'andamento della cattedra ambulante di Catanzaro, il Governo non mancherà di adottare gli opportuni provvedimenti.

Risponde poi, d'urgenza, ad un'interrogazione dell'on. Abbiate dichiarando che il Ministero è convinto della necessità di istituire cattedre ambulanti della previdenza e destinerà a questo oggetto una parte dei maggiori fondi che gli saranno assegnati.

ABBIATE, si compiace di questi propositi del Governo, e confida che al più presto sia presentato un disegno di legge per l'istituzione delle cattedre ambulanti della previdenza.

DE SETA, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, rispondendo d'urgenza ad una interrogazione dell'on. Di Saluzzo circa i danni cagionati dal torrente Macra sul tratto di linea ferroviaria Savigliano-Saluzzo, dichiara che gli uffici competenti sono stati incaricati di ispezionare, riferire e proporre i provvedimenti opportuni.

DI SALUZZO, ringrazia.

Presentazione di disegni di legge e di relazioni.

DI SAN GIULIANO, ministro degli affari esteri, presenta la relazione sui servizi dell'emigrazione dal 1° aprile 1909 al 1° aprile 1910.

CICCOTTI, presenta la relazione sul disegno di legge:

Modificazioni al piano regolatore della zona monumentale di Roma stabilito con le leggi 13 diecmbre 1898, n. 500 e 11 luglio 1907, n. 502.

LUZZATTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, presenta il disegno di legge:

Partecipazione delle Amministrazioni dello Stato all'Esposizione di Torino nel 1911; concorsi dello Stato nella spesa per Esposizioni, Congressi e commemorazioni patriottiche.

TEDESCO, ministro del tesoro, presenta i seguenti disegni di legge:

Sistemazione di crediti del tesoro verso le provincie di Campobasso e Chieti;

Assestamento del bilancio di previsione della Colonia eritrea per l'esercizio finanziario 1909-910;

Assestamento del bilancio di previsione della Colonia della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1909-910;

Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Colonia eritrea per l'esercizio finanziario 1909-911;

Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Colonia della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1910-911.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Adozione della ferma biennale ».

BADALONI, ricorda che la parte, cui l'oratore appartiene, ha propugnato costantemente, da molti anni a questa parte, la riforma che con questo disegno di legge vien tradotta in atto.

Notando che in seno alla Commissione d'inchiesta gli elementi tecnici si erano in grande maggioranza dichiarati contrari a questo provvedimento, che pure il presente ministro, nella sua mente illuminata e moderna, non dubitò di adottare, non può non rilevare come sia sommamente pericoloso affidare ad elementi esclusivamente tecnici lo studio di argomenti, che sono al tempo stesso tecnici e politico-sociali.

Così pure non può non rilevare che gli stessi corpi tecnici già risolutamente contrari a questa proposta quando fu agitata in seno alla Commissione d'inchiesta, vi si dichiarano favorevoli ora che il ministro l'ha fatta propria.

Afferma che il problema tecnico-militare non può essere separato da quello politico-sociale, inquantochè il peso del servizio militare rappresenta un gravissimo onere, anche economico, specialmente per le famiglie dei lavoratori.

E a questo proposito afferma esser dovere di uno Stato democratico di venire in soccorso delle famiglie povere che la coscrizione od i successivi richiami hanno temporaneamente privato del loro sostegno, citando, ad esempio, quello che già si fa in una certa misura, in Austria e in Germania.

Si augura che il presente Ministero abbia il coraggio di affrontare e risolvere il grave problema.

Afferma poi che la riduzione della ferma deve avviare il paese verso una men grave organizzazione militare, più conforme allo spirito democratico e pacifico dell'età nostra; e ciò senza diminuire, ma anzi rendendo più efficace e sicura la difesa nazionale.

Imperocchè la difesa nazionale non potrà che avvantaggiarsi dal fatto che l'ordinamento dell'esercito sia più equamente proporzionato alle nostre necessità.

L'oratore però vagheggia e presagisce non lontano il giorno in cui l'alleanza internazionale del proletariato renderà impossibile un conflitto fra Stato e Stato.

Un indizio di ciò si ha nel fatto che gli eserciti si identificano ogni giorno di più col popolo stesso, e a trasformarsi nella nazione armata, tendendo ad un grande ideale di pace e di fratellanza umana.

Lamenta che noi siamo gli ultimi ad adottare questa riforma, che per l'indole speciale nostra avremmo potuto adottare prima di ogni altro popolo.

In attesa, dunque, che la difesa nazionale sia affidata alla stessa Nazione armata, l'oratore saluta con vivo compiacimento la presente riforma.

Vorrebbe poi che, per ragioni economiche, ed anche igieniche, i nuovi contingenti fossero chiamati in primavera.

Se lo spirito del paese sarà depresso non si vorrà pretendere che possa esser alto lo spirito dell'esercito.

Così pure è convinto che la disciplina sarà tanto più salda quanto più breve sarà il tempo del servizio.

Per queste ragioni vorrebbe che il ministro facesse un altro passo coraggioso, riducendo la ferma a diciotto mesi.

Combatte poi le ragioni, che ieri sono state addotte dall'on. Negri-De Salvi per sostenere che per la cavalleria si debba mantenere la ferma biennale.

Afferma che l'arma di cavalleria diviene sempre meno utile per la difesa nazionale, dato il continuo perfezionamento e la cresciuta rapidità dei mezzi di comunicazione.

Si associa invece all'on. Negri-De Salvi nel combattere la riduzione della statura minima per gli iscritti di leva e nell'invocare l'abolizione del volontariato d'un anno.

Per abolire questo privilegio che è una manifesta offesa al principio di eguaglianza (Benissimo), costituisce un elemento di indisciplina nell'esercito e non risponde nemmeno al bisogno di fornire sottufficiali ed ufficiali di complemento, ha presentato un apposito articolo aggiuntivo.

Presenta e raccomanda al Governo il seguente ordine del giorno:

« La Camera invita il Governo a provvedere, entro i confini della spesa stanziata in bilancio, alle necessità della istruzione militare degli accresciuti contingenti di leva, mercè la riduzione della durata del servizio sotto le armi, da attuare ritardando, con opportuni criteri, la chiamata delle classi di leva ».

L'oratore e i suoi amici, confidando che i desideri espressi saranno accolti, daranno il voto favorevole al presente disegno di legge. (Vive approvazioni all'Estrema sinistra — Congratulazioni).

Presidenza del presidente MARCORA.

MOSCA GAETANO, dopo aver riassunti i precedenti storici della questione e dopo aver ricordato gli esempi delle altre nazioni crede non possa disconoscersi che la ferma più breve porterà una diminuzione della istruzione nei tempi normali, e in caso di guerra una minor saldezza nella compagine dell'esercito, una maggiore difficoltà di mobilitazione, una depressione dello spirito militare del paese.

Così essendo, non crede che in nome di un concetto astratto e meccanico di giustizia distributiva, si possano compromettere gli interessi supremi della collettività e dello Stato.

Constata che intanto già si parla di una ferma di diciotto mesi. La tendenza è dunque di ridurre progressivamente da un lato la ferma, dall'altro le esenzioni ed il limite della statura.

Contro questa tendenza, che giudica esiziale, crede suo dovere mettere in guardia il Parlamento ed il paese (Approvazioni — Congratulazioni).

TAVERNA difende il disegno di legge, siccome quello che è ispirato ad un evidente principio di giustizia.

Crede che la ferma debba essere senza eccezione uguale per tutte le armi, sopprimendo il sorteggio, come proponeva il Ministero.

E nota che in tal modo sarà possibile procedere ad una migliore scelta per la assegnazione degli inscritti ai singoli corpi.

Non approva, invece, la ulteriore riduzione della statura minima.

Si preoccupa però delle maggiori difficoltà che si avranno nella scelta dei caporali, e vorrebbe che si provvedesse aumentando il numero dei sottufficiali, e all'uopo aumentando per essi i premi di rafferma e garentendo loro una posizione stabile dopo il servizio.

Raccomanda che, per agevolare l'istruzione delle truppe si sostituiscano, ove sia possibile, alle piazze d'armi i campi di esercitazioni, specialmente dove, per la coltura intensiva, i soldati non possono esercitarsi in aperta campagna.

Raccomanda poi che si provveda con ogni cura a far sì che il soldato, giungendo al reggimento, senta il meno possibile il distacco dalla propria famiglia: che si adibisca il meno possibile la truppa ai servizi di pubblica sicurezza, servizi che deprimono il morale ed il prestigio del soldato e lo privano della necessaria istruzione; e che si limiti al minimo possibile il tempo che intercede fra il licenziamento di una classe e l'arrivo dell'altra, nel qual tempo l'effettivo delle compagnie è ridotto a proporzioni soverchiamente esigue.

Esorta egli pure il Governo a largheggiare nella spesa per sussidi alle famiglie povere dei richiamati: e vorrebbe che il richiamo delle classi non coincidesse coll'epoca dei lavori agricoli più intensi.

Con gli accennati provvedimenti si ovvierebbe agli inconvenienti inerenti alla ferma biennale (Bene).

SPINGARDI, ministro della guerra. (Segni di attenzione), rileva che la stessa discussione ora avvenuta dimostra come la questione sia ormai matura e debba essere risoluta; tanto più che nella risoluzione di essa siamo stati preceduti da quasi tutte le altre nazioni.

Lo stesso on. Gaetano Mosca, il quale fu il solo che si dichiarò contrario alla riforma, fu costretto a riconoscere che essa s'impone ineluttabilmente.

Non s'indugerà quindi sulla questione di principio. Risponderà, invece, alle obiezioni, che furono mosse circa i particolari della riforma.

Non crede possa dubitarsi che la ferma biennale basti per l'istruzione delle armi a piedi, considerando la maggior diffusione della coltura, anche nelle campagne, e la prontezza dell'intelligenza del nostro popolo.

Così pure la ferma biennale non impedirà un buon reclutamento dei caporali e dei caporali maggiori; tanto più se i più idonei saranno preparati fin dal loro arrivo sotto le armi, e saranno promossi appena decorsi i sei mesi, prescritti dalla legge in modo da aver conseguita la perfetta idoneità pratica prima del congedamento della classe anziana; come precisamente il ministro ha disposto.

Per le armi a cavallo conviene che l'applicazione della ferma biennale presenta qualche difficoltà. Tuttavia esse non devono arrestarci di fronte al grande vantaggio sociale della uguaglianza di tutti i cittadini nell'obbligo del servizio militare.

D'altra parte l'oratore è convinto che in due anni sia possibile avere un buon soldato di cavalleria; e questo convincimento è condiviso da molti, per non dire da tutti i nostri ufficiali di cavalleria, così pieno di entusiasmo nell'adempimento del loro dovere.

Conviene poi notare che col sistema vigente l'assegnazione alla cavalleria dipendeva dalla sorte e non dalla idoneità professionale.

Quando tutti gli iscritti saranno in uguali condizioni sarà possibile destinare alla cavalleria quelle reclute, che, per attitudini o per l'educazione ricevuta fin dai primi anni, abbiano particolari attitudini alla cavalleria.

L'istruzione di campagna, che è ora la più importante, non richiede molto tempo. E l'oratore è convinto che la nostra cavalleria, anche colla ferma biennale, continuerà a dar prova di quella perizia e di quella valentia, che le hanno meritato l'ammirazione di tutti i competenti di ogni paese.

Quanto ai graduati si provvederà come testè ha accennato per la fanteria. E quanto al primo addestramento dei cavalli giovani, sarà opportuno provvedervi presso i depositi di allevamento per mezzo di squadroni speciali, per mezzo delle rafferme.

Rimane il lato finanziario della questione. L'oratore, a questo proposito, combatte come enormemente esagerate le cifre addotte dall'on. Negri-De Salvi.

È certo che, se il ministro della guerra disponesse di maggiori mezzi, egli li spenderebbe molto utilmente per la maggiore preparazione dell'esercito.

Ma egli, l'oratore, come ministro tecnico, ha preteso tutto ciò, che riteneva necessario e sufficiente. L'ha preteso e l'ha ottenuto; diversamente non sarebbe rimasto al suo posto.

Senonchè, giunto a questo punto, come ministro politico, ha dovuto riconoscere che più di tanto non consentivano le condizioni del bilancio e del paese.

Assicura quindi la Camera che la previsione da lui fatta è esatta e sarà sufficiente allo scopo. Se avesse errato nelle sue previsioni, potranno allo scopo stesso erogarsi in parte le economie, che il ministro si ripromette di realizzare dalle riforme che intende adottare.

Non ha simpatia pei congedamenti anticipati, specialmente per la cavalleria, e li ha adottati solo come misura eccezionale.

Si associa di tutto cuore a coloro, che hanno chiesto che fossero risparmiati all'esercito i servizi di pubblica sicurezza.

Se questo fosse possibile, dice l'onorevole ministro, si otterrebbe in un anno come istruzione del soldato quello che nelle condizioni attuali si ottiene in due anni. (Vive approvazioni).

Ma purtroppo è questa una utopia, e non è possibile che l'esercito non debba esser chiamato, occorrendo, a compiere il penoso, ma sacro dovere di tutelare l'ordine pubblico. Come pure non è possibile, per considerazioni locali, abolire o ridurre i distaccamenti, che certamente non conferiscono nè alla istruzione nè alla disciplina del soldato. (Commenti).

Sulla questione del richiamo delle classi, ha già dichiarato che è suo proposito intensificare l'istruzione; e già da 18 e 40 mila il numero dei richiamati, come forza a ruolo, è asceso a duecentomila.

Argomento delicato è quello della abolizione del volontariato di

un anno. Militarmente esso è un anacronismo (Vive approvazioni) ed un residuo delle antiche affrancazioni per denaro.

Nè esso giova, come si sperava, a fornire buoni ufficiali di complemento. Senonchè il volontariato rende annualmente circa tre milioni e mezzo.

Così essendo sorge la questione se, invece di abolirlo, non convenga correggere il volontariato, elevando i limiti di coltura, per modo ch'esso valga a fornire veramente buoni ufficiali di complemento, e devolvendo il ricavato dalla tassa del volontariato a sussidiare le famiglie dei richiamati poveri.

In questo senso si propone di studiare la questione. Epperò prega l'on. Badaloni di non insistere nella proposta di abolizione del volontariato.

Condivide pienamente l'opinione dell'on. Negri-De Salvi circa la opportunità di ridurre la ferma dei carabinieri. Si propone di risolvere la questione in questo senso. Ma non crede possibile improvvisare ora una proposta, poichè la questione si connette con quella dei premi di rafferma.

Ha ammirato il nobile discorso dell'on. Badaloni. Senza seguirlo in tutte le sue altissime disquisizioni, si limita a dichiarare che saranno maggiormente estesi i sussidi alle famiglie povere, essendo troppo poco quello che presentemente si fa in questo senso; e si augura che sia possibile sussidiare anche le famiglie dei soldati di leva, quando questi siano veramente il sostegno della famiglia, notando che qualche cosa si fa anche al presente.

L'on. Badaloni vorrebbe poi ridurre la ferma addirittura a diciotto mesi; ma la Camera riconoscerà che sarebbe questo un passo troppo ardito; avvertendo anche che si avrebbe allora l'esercito ridotto a condizioni scheletriche per sei mesi dell'anno, e che durante questo tempo ogni avvenimento, che uscisse dall'ordinario, renderebbe necessario un richiamo di classi. Convien dunque lasciare all'avvenire una siffatta ulteriore riforma.

Sulla questione della statura, di cui si è occupato anche l'onorevole Taverna, lascia che l'on. Pistoja sostenga, colla sua nota competenza, la sua proposta.

Riconosce il coraggio dell'on. Gaetano Mosca, che solo si è dichiarato fautore delle ferme lunghe; ma constata che una irresistibile corrente contraria esiste ormai e trionfa non solo presso di noi, ma anche negli altri paesi.

All'on. Taverna osserva che pel caso del congedamento anticipato della parte esuberante del contingente annuo non si può procedere con altro criterio che con quello della estrazione a sorte, che, per quanto non simpatico, deve perciò essere mantenuto.

Ripete che consente coll'on. Taverna circa la necessità di ridurre quanto più è possibile il periodo della forza minima, periodo, che, del resto, corrisponde ad un tempo di necessario riposo nell'istruzione della truppa.

Concludendo esprime la fiducia che il disegno di legge otterrà la quasi unanime approvazione del Parlamento, così come ha incontrato il favore ed il plauso del paese (Vivissime approvazioni — Moltissimi deputati si congratulano con l'onorevole ministro).

CAVAGNARI ricorda che già alcuni predecessori del presente ministro della guerra avevano vagheggiato l'adozione della ferma biennale, senza però la fortuna di condurla in porto, arrisa all'onorevole Spingardi.

Afferma che i distaccamenti e i servizi di pubblica sicurezza sono oggi per l'esercito una dolorosa, ma imperiosa necessità, che però si sarebbe potuta attenuare se l'indirizzo della politica interna fosse molte volte stato diverso. Augura però che il buon senso e il patriottismo del paese valgano a diminuire il bisogno di impiegare la truppa in servizi territoriali.

Ricorda l'incremento degli armamenti nelle varie nazioni europee, e augura che il movimento pacifista permetta in un avvenire non lontano di ridurre le ingentissime spese militari.

CANEPA, ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera invita il Governo a proporre l'abolizione del volontariato d'un anno e un'ulteriore riduzione della ferma per i giovani dotati di congrua coltura e fisicamente educati ».

Dopo le dichiarazioni del ministro della guerra non insiste, e dichiara che anche l'on. Badaloni non insiste nella sua proposta.

Dopo che l'onorevole ministro ha dichiarato il volontariato un anacronismo ed una inutilità, confida che nel più breve tempo possibile egli stesso provvederà a cancellare dalla nostra legislazione questa reliquia di privilegio, che è oramai scomparsa in tutti gli altri paesi. Diversamente egli, l'oratore, insieme con l'on. Badaloni si faranno iniziatori di siffatta doverosa riforma.

Nè crede che valgano le ragioni, che sono state opposte, di ordine finanziario, inquantochè nel complesso delle spese militari è facile trovare una economia che compensi il minore introito di tre milioni.

Per le esigenze, poi, della coltura e degli studi, potrà farsi pei giovani, che si dedicano agli studi superiori, e che sono fisicamente più educati, un esperimento di una ulteriore riduzione di ferma. E questo provvedimento troverà la sua integrazione in un saggio ed efficace ordinamento della educazione fisica della nazione; preludio l'uno e l'altro dell'ideale garibaldino della nazione armata. (Bene).

PADULLI, ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera, convinta che il principio della ferma biennale non può subire eccezioni fra le diverse armi, invita però il Governo ad attuare tutti i provvedimenti che valgano a soddisfare le esigenze delle armi a cavallo, rese già evidenti per l'anticipata applicazione delle disposizioni che la legge dovrà sanzionare ».

Ricordando come, nelle guerre moderne, l'arma della cavalleria può esser chiamata ai più eroici sacrifizi, ringrazia l'onorevole ministro di aver rivendicato con nobili parole le gloriose tradizioni di quest'arma nell'esercito italiano.

Nonostante le assicurazioni dell'onorevole ministro, persiste nel ritenere che la ferma biennale non contribuirà certamente a migliorare l'istruzione della cavalleria.

Confida tuttavia che il ministro saprà con opportuni provvedimenti, come quelli dallo stesso onorevole ministro accennati nel suo discorso, ovviare a tale inconveniente, del quale già si hanno fin d'ora i primi indizi.

In questa fiducia voterà il disegno di legge. (Bene — Bravo).

TRAPANESE, rilevando come siasi unanimemente riconosciuta la necessità di soccorrere le famiglie degli iscritti più bisognosi, vorrebbe che a questi, e non già ai favoriti dalla cieca sorte dell'urna, fosse riservato il beneficio del più breve servizio o della dispensa.

Esorta vivamente il ministro a studiare il problema da questo punto di vista. (Bene).

CHIESA EUGENIO, intende semplicemente di fare una dichiarazione di voto.

Si meraviglia che l'on. Gaetano Mosca, giurista, abbia combattuto un disegno di legge, che è un'alta affermazione di uguaglianza e di giustizia.

Ricorda che la riduzione della ferma non è che un compenso per la maggiore estensione data al servizio con una recente legge.

Afferma che dalla ferma di due anni converrà scendere a quella di diciotto mesi, osservando che il Belgio ha testè votato la ferma di quindici mesi.

Circa la questione del volontariato, constata che l'on. di Saluzzo, relatore della legge, si è dichiarato favorevole all'abolizione, accennando anche ai provvedimenti che dovrebbero sostituirlo.

Si augura che il ministro voglia far sue queste idee del relatore.

Voterà il disegno di legge come avviamento alla nazione armata, che è negli ideali della democrazia, e che è più forte di qualunque esercito stanziale (Bene).

DI SALUZZO, relatore, rileva che questa legge, conseguenza di quella per l'allargamento del contingente, è accolta con favore dall'esercito e dal paese. Afferma che due anni bastano a formare un

buon soldato. Molti pregiudizi si son dileguati in proposito. E gli altri paesi ci han preceduti in questa riforma.

Sulla questione delle armi a cavallo, nota che il periodo della forza minima è tanto più gravoso, inquantochè i pochi soldati, che rimangono al reggimento, debbono aver cura dei cavalli. Prega perciò il ministro di ovviare all'inconveniente.

Crede poi che in diciotto mesi sarebbe possibile avere un bravo soldato di fanteria.

Ma sarebbe necessario avere un forte nucleo di uomini permanenti con una maggiore spesa di venti milioni circa per le maggiori rafferme.

Conviene egli pure sulla necessità di provvedimenti atti ad incoraggiare le rafferme.

Ritiene che l'educazione fisica non debba avere carattere anticipato di addestramento militare.

Raccomanda che si distolgano il meno possibile i soldati dalla istruzione militare per servizi interni di caserma, o per servizi di guardia di dubbia utilità.

Esorta la Camera a votare unanime il disegno di legge (Approvazioni — Congratulazioni).

(Tutti gli ordini del giorno sono ritirati — Si passa alla discussione degli articoli).

BADALONI, all'articolo primo, propone che i rivedibili riconosciuti idonei siano arruolati nella categoria, che ad essi spetta; quelli riconosciuti definitivamente non idonei siano riformati, quelli infine che, pur non risultando ancora idonei, non sono in condizione di essere riformati, siano arruolati in seconda categoria, ove non abbiano diritto alla assegnazione alla terza.

NEGRI DE SALVI, aveva proposto per i carabinieri reali la ferma di tre anni.

Dopo le dichiarazioni del ministro, delle quali prende atto, non insiste.

SPINGARDI, ministro della guerra, non può accettare la proposta dell'onorevole Badaloni perchè contraria allo spirito della legge del 1907.

(La Camera respinge la proposta dell'on. Badaloni e approva l'articolo primo).

PISTOJA, presidente della Commissione, all'articolo secondo, dimostra la necessità di contingenti numerosi, e quindi l'opportunità della riduzione della statura minima. Dimostra le ragioni per le quali non è possibile abolire l'estrazione a sorte.

RICHARD, è contrario alla riduzione dei limiti della statura.

NEGRI DE SALVI, è pure contrario e perciò propone la soppressione dell'articolo della Commissione.

MOLINA, propone che si ripristini l'articolo del Ministero, che non riduce il limite di statura e che abolisce invece l'estrazione a sorte.

CAVAGNARI, si associa all'onorevole Molina.

Vorrebbe anche abolito il Consiglio circondariale di leva e trasferite le operazioni al capoluogo del mandamento. Quanto meno vorrebbe concessa ai coscritti una congrua indennità.

SPINGARDI, ministro della guerra, dimostra che non è possibile sopprimere l'estrazione a sorte, poichè il rendimento delle classi può dare un contingente superiore alla forza bilanciata, non essendo possibile basarsi sulle condizioni di famiglia, come propone l'onorevole Trapanese, ed essendo perciò indispensabile affidarsi alla sorte dell'urna.

Nota essere impossibile che i Consigli di leva abbiano a trasferirsi nelle sedi di mandamento.

MOLINA non insiste nell'emendamento, ma raccomanda che la estrazione a sorte avvenga dinanzi al Consiglio di leva.

SPINGARDI, ministro della guerra, studierà anche questa questione.

NEGRI DE SALVI persiste nel ritenere che non sia opportuno ridurre i limiti di statura.

Voterà contro all'articolo della Commissione.

DI SALUZZO, relatore, nota che la proposta della Commissione è ispirata alle esigenze per il caso di guerra.

Le altre nazioni hanno un limite di statura anche minore. Si potrebbe forse elevare il limite da 1.53 a 1.54 (Commenti).

SPINGARDI, ministro della guerra. Dichiara che la Commissione, d'accordo col ministro, abbandona l'articolo (Vivissime approvazioni).

LEONARDI ha proposto un articolo 2-*bis* per l'abolizione del volontariato.

Ha proposto in pari tempo che coloro che hanno i requisiti di studio necessari possano essere ammessi in speciali riparti d'istruzione ed essere promossi sottotenenti dopo dieci mesi.

Per riparare alla perdita dei proventi del volontariato, ha poi proposto che si dia agli iscritti il diritto di scelta del corpo e del reggimento contro pagamento di lire mille.

Tuttavia, dopo le dichiarazioni del ministro, non insiste.

BELTRAMI, all'art. 3, propone che agli iscritti indigenti che debbano recarsi innanzi al Consiglio di leva sian corrisposte, oltre le spese di viaggio, anche quelle di soggiorno.

SPINGARDI, ministro della guerra, consente (Benissimo).

(Si approva l'art. 3 — Si approvano gli articoli 4 e 5 secondo un nuovo testo concordato — Si approva l'art. 6).

Presentazione di una relazione.

VALERI, presenta la relazione sulla proposta di legge: Tombola a favore degli ospedali di Rimini e di Montiano e del ricovero di maternità di Verrocchio.

Votazioni segrete.

CAMERINI, segretario, fa la chiama.

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Autorizzazione di spesa per la prevenzione degli incendi nei locali dei R. musei di Torino:

Favorevoli 218
Contrari 24

(La Camera approva).

Conversione in legge del R. decreto 27 aprile 1910, che modifica per alcuni prodotti del monopolio dei tabacchi il prezzo massimo stabilito dalla tabella annessa alla legge 15 maggio 1890, numero 1851 (serie 3ª):

Favorevoli 212
Contrari 30

(La Camera approva).

Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1909-910:

Favorevoli 206
Contrari 36

(La Camera approva).

Provvedimenti sul personale del Ministero della pubblica istruzione:

Favorevoli. 184
Contrari. 58

(La Camera approva).

Istituzione del servizio tecnico e di un corso superiore tecnico d'artiglieria:

Favorevoli. 200
Contrari 42

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiate — Abignente — Alessio Giovanni — Amato — Amici Giovanni — Amici Venceslao — Ancona — Angiulli — Aprile — Artom.

Baccelli Alfredo — Baccelli Guido — Badaloni — Barzilai — Ba-

Sili — Battelli — Beltrami — Bergamasco — Berlingieri — Bertarelli — Berti — Bettolo — Bianchini — Bignami — Bizzozero — Bocconi — Bolognese — Bonomi Ivanoe — Brunialti — Buccelli — Buonanno — Buonvino.

Cabrini — Caetani — Calamandrei — Calissano — Calisse — Callaini — Camerini — Campi — Canepa — Cao-Pinna — Cappelli — Caputi — Carcano — Carmine — Casciani — Cavagnari — Celli — Cermenati — Chiaradia — Chiesa Eugenio — Chimienti — Chimirri — Ciacci Gaspare — Ciappi Anselmo — Ciccarone — Cimorelli — Ciocchi — Cipriani-Marinelli — Ciraolo — Cirmeni — Ciuffelli — Cocco-Ortu — Codacci-Pisanelli — Colonna di Cesarò — Colosimo — Conflenti — Congiu — Cornaggia — Credaro — Cutrufelli.

Da Como — Dal Verme — Danieli — Dari — De Cesare — De Gennaro — Del Balzo — Dell'Acqua — Dell'Arenella — Della Pietra — De Marinis — Dentice — De Seta — Di Bagno — Di Frasso — Di Palma — Di Rovasenda — Di Saluzzo — Di Scalea — Di Trabia — D'Oria.

Facta — Falletti — Fani — Faranda — Fasce — Fazi — Fera — Ferraris Carlo — Finocchiaro-Aprile — Fortunati — Fradeletto — Francica-Nava — Furnari — Fusco Alfonso — Fusco Ludovico — Fusinato.

Galli — Gallini Carlo — Gallino Natale — Gallo — Gattorno — Gerini — Giovanelli Edoardo — Girardi — Giuliani — Giusso — Goglio — Graffagni — Graziadei — Guarracino — Guicciardini.

Joele.

Lacava — Landucci — La Via — Leali — Leonardi — Libertini Gesualdo — Longinotti — Longo — Luciani — Lucifero — Luzzatti Luigi — Luzzatto Riccardo.

Mancini Ettore — Manfredi Manfredo — Manna — Maraini — Marangoni — Masi Saverio — Masi Tullo — Maury — Mazza — Mazzitelli — Mendaja — Mariani — Messedaglia — Mezzanotte — Miari — Milana — Modica — Molina — Montagna — Montauti — Montemartini — Montresor — Montù — Morando — Morelli-Gualtierotti — Morgari — Mosca Gaetano — Mosca Tommaso — Moschini — Murri.

Negri De Salvi — Niccolini — Nunziante.

Pacetti — Padulli — Pais-Serra — Pala — Papadopoli — Pavia — Pecoraro — Pellecchi — Pellerano — Perron — Pescetti — Pieraccini — Pistoja — Podestà — Podrecca — Pozzi Domenico.

Raineri — Rampoldi — Rattone — Riccio Vincenzo — Richard — Ridola — Rienzi — Roberti — Romanin-Jacur — Rondani — Rosadi — Rossi Eugenio — Rossi Gaetano — Rossi Luigi — Rubini — Ruspoli.

Salamone — Salandra — Samoggia — Sanarelli — Santoliquido — Saporito — Scalori — Scellingo — Schanzer — Scorciarini-Coppola — Simoncelli — Solidati-Tiburzi — Speranza — Squitti — Staglianò — Suardi.

Taverna — Tedesco — Teso — Testasecca — Tinozzi — Torlonia — Torre — Toscanelli — Toscano — Trapanese — Treves — Turati.

Valenzani — Valeri — Valle Gregorio — Valli Eugenio — Valvassori-Peroni — Ventura — Venzi — Viazzi — Vicini — Visocchi.

Wollemborg.

Sono in congedo:

Alessio Giulio.
Bissolati.
Calvi — Capaldo — Carugati — Cassuto — Coris.
De Amicis — De Bellis — Di Marzo.
Faelli — Falcioni.
Incontri — Indri.
Loero — Lucchini.
Malcangi — Margaria — Marzotto — Materi — Morpurgo.
Nuvoloni.
Pastore — Pilacci — Pini — Pipitone.
Rasponi — Rastelli — Rebaudengo — Rizza — Rizzetti — Romussi — Ronchetti — Rossi Cesare — Rota Attilio — Roth.
Scaglione — Scalini — Scano — Semmola — Sighieri — Stoppato.

Sono ammalati:

Agnesi — Aubry.
Ciartoso.
Ginori-Conti.
Libertini Pasquale.
Marsengo-Bastia — Matteucci — Medici — Mirabelli.
Tovini.

Assenti per ufficio pubblico:

Daneo.
Martini.
Nava.
Rava.
Sacchi — Sanjust.

Interrogazioni e interpellanze.

DA COMO, segretario, ne dà lettura.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze per sapere se ritenga legale l'applicazione della tassa esercizio a contadini-mezzadri o enfiteuti che lavorano fondi altrui quale viene imposta da alcuni Comuni della provincia di Roma.

« Camillo Mancini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se sia vero che l'Ufficio VII (Esercizio) del servizio centrale delle ferrovie di Stato verrà trasferito da Roma a Milano, e se intenda revocare tale provvedimento perchè dannoso alla elasticità e rapidità dei servizi.

« Molina ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il presidente del Consiglio per conoscere le decisioni prese e i propositi dei ministri in merito alla richiesta di fondi per la erezione di un monumento a Dante Alighieri in New York; iniziativa severamente condannata da una parte di quella colonia italiana.

« Cabrini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro d'agricoltura, industria e commercio, per sapere se non ritenga urgente di presentare il disegno di legge per la riforma del vincolo forestale.

« Rattone ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di agricoltura, industria e commercio, per sapere quando intenda presentare il progetto di riforma della legge forestale, data l'urgente necessità di modificare il vigente regime forestale in genere ed in specie nei riguardi dei terreni attualmente vincolati senza alcun criterio scientifico, economico e sociale.

« Beltrami ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro d'agricoltura, industria e commercio, per sapere quando sarà pubblicato il regolamento di cui all'art. 69 della legge pel riordinamento delle Camere di commercio.

« Fortunati ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'istruzione pubblica, per conoscere i criteri che lo hanno indotto ad escludere le maestre di lingua francese dai concorsi banditi per le cattedre di lingua francese nelle scuole miste.

« Merlani ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno per sapere se il Governo conosca l'azione svolta dal Consiglio provinciale di Messina nei primi giorni del disastro; e se non creda doveroso insignirlo della più alta onorificenza.

« Cutrufelli ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pub-

blici se intenda nella prossima ordinazione di vagoni di prima e seconda classe pei treni diretti attenersi a tipo diverso da quello dei vagoni ultimamente messi in circolazione e precisamente senza gli innumerevoli difetti riscontrati in questi dalla generalità del pubblico viaggiante.

« Camerini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno per sapere per quali ragioni le autorità di pubblica sicurezza di Castellammare di Stabia e di Torre Annunziata tollerano in quelle due città la totale inosservanza della legge che abolisce il lavoro notturno nei forni.

« Morgari ».

« I sottoscritti chiedono d'interpellare i ministri della marina e dei lavori pubblici, per sapere quali provvedimenti intendano adottare in favore del personale nautico ed amministrativo, che si trova senza occupazione dopo molti anni di lodevole servizio prestato alla Società di navigazione generale nei servizi sovvenzionati.

« Cao-Pinna, Pais-Serra ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro delle finanze sulle concessioni che sono state fatte delle energie del fiume Pescara all'industria privata e sulla facoltà che si è concessa di trasportare queste energie a grande distanza.

« Riccio ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro delle finanze sull'esodo arbitrario delle forze idroelettriche del Pescara dai tenimenti di Torre dei Passeri, Tocco Casauria, Castiglione Casauria e Bolognano, e sul danno che ne deriva all'Abruzzo.

« Tinozzi ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro dell'interno, per chiarire se i criterî adottati nello assegnare le onorificenze ai benemeriti del disastro di Messina e delle Calabrie non possano falsare la storia.

« Cutrufelli ».

CABRINI, prega il Governo di rispondere con la maggior sollecitudine ad una interrogazione circa una richiesta di sussidî da parte di un Comitato italiano costituitosi in New York per l'erezione di un monumento a Dante in quella città.

Raccomanda che intanto non si concedano sussidî.

LUZZATTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, assicura che così sarà fatto.

La seduta termina alle 20.10.

DIARIO ESTERO

Nell'ultima seduta della Camera francese, che riferiamo più oltre nei dispacci, il presidente del Consiglio nell'esporre il programma di Governo, per ciò che si riferisce alla politica estera, disse:

La Repubblica per adempiere ai suoi destini e attuare la sua opera di progresso economico e sociale ha bisogno più di ogni altro Governo della pace tanto all'esterno come all'interno delle sue frontiere.

Ma per quanto sincero sia il suo attaccamento alla pace internazionale e qualunque prova abbia dato a questo riguardo, essa deve mostrarsi costantemente preoccupata della sua potenza materiale, che è la garanzia più sicura della sua indipendenza e della sua dignità.

Essa ha contratto un'alleanza e amicizie che si sforzerà di fortificare, ma tali *ententes* presuppongono che essa si trovi in grado di mantenere il suo posto nel mondo.

Il valore del suo concorso è proporzionato alla sua forza ed è d'altra parte un dovere di lealtà di fronte alla sua alleata e ai suoi amici di conservare questa sua forza intatta; a ciò il Governo non cesserà di rivolgere con cura gelosa i suoi sforzi: a questo scopo esso è disposto a reclamare dal paese tutti i sacrifici indispensabili; si propone particolarmente di chiedere al Parlamento la discussione nel più breve termine del programma navale su cui è stata informata la Camera durante la precedente legislatura.

È urgente di giungere a un voto, il quale è imposto dall'interesse supremo della nazione.

Il programma francese per la politica estera è dunque quello di tutte le nazioni europee. Pace sì, ma pace armata.

***

La questione cretese ha portato la sovreccitazione popolare al più alto grado in diverse città e porti della Turchia, come informano ripetuti telegrammi da Costantinopoli, tra i quali il seguente:

La questione di Creta ha suscitato la frenesia popolare.

Un giornale pubblica un focoso appello di un vecchio ulema al clero musulmano, eccitando a chiamare sotto le armi dei volontari e a proclamare la guerra santa per la gloria della Turchia e la grandezza dello Scerià.

Nelle provincie questa frenesia è anche più pronunziata e l'elemento greco si trova sotto l'incubo di ignoti pericoli: boicottaggio, espulsione dal paese di tutti i greci, il saccheggio dei magazzini, la guerra e i massacri.

Questi timori saranno certamente esagerati, ma è sicuro che nè i circoli ufficiali nè i circoli più intelligenti fanno alcunchè per calmare l'opinione pubblica.

Un giornale londinese si preoccupa di questo stato di cose, molto pericoloso, e lo commenta nei seguenti termini:

Un telegramma giunto stasera a Londra dice che ad Aivalik - una citta di 20,000 abitanti nel golfo di Adramyti, nell'Asia Minore - un gruppo di maomettani armati assalì e saccheggiò molti negozi cristiani.

La città è percorsa da una grande folla maomettana che invoca la guerra con la Grecia, minacciando massacri. Il telegramma aggiunge che le autorità turche non fanno nulla per impedire che questa agitazione antiellenica si estenda.

Nei circoli politici inglesi gli ultimi inquietanti episodi della questione cretese provocano non poca ansietà. Tuttavia non pare che il Governo inglese prenderà l'iniziativa di alcuna misura radicale per affrettare la soluzione definitiva della questione cretese.

Difatti pare che durante la sua recentissima visita a Londra il Re di Grecia abbia saputo esercitare una grande influenza sul ministro degli esteri, sir Edward Grey, valendosi all'uopo, con efficacia, degli stretti vincoli di famiglia che lo uniscono alla Casa reale britannica.

Una soluzione definitiva della questione cretese implicherebbe assai probabilmente la proclamazione ufficiale della sovranità turca a Creta, ciò che susciterebbe quasi senza dubbio, come è ammesso nei circoli politici di tutta Europa, un pericoloso fermento in Grecia.

Re Giorgio, in quel caso, si troverebbe esposto al pericolo di essere sbalzato dal trono ed è perciò che l'Inghilterra preferisce continuare nella sua politica di temporeggiamento aspettando gli eventi.

Oltre queste notizie si hanno sulla questione cretese i seguenti dispacci da Parigi, Vienna e Berlino, 9:

Il *Paris Journal* ha da Vienna: Secondo un dispaccio da Costantinopoli, le proteste circa il boicottaggio dei prodotti greci hanno provocato una scena molto vivace tra il gran visir, Hakki Bey, ed il ministro greco Gryparis.

La *Politische Correspondenz* ha da Costantinopoli:

Nei circoli aderenti alla Porta si afferma che le potenze protettrici avrebbedero ciso di limitarsi nelle loro trattative allo *statu quo*, non ritenendosi competenti a dare una soluzione definitiva della questione di Creta, che ritengono doversi sottoporre all'esame dell'Europa.

Secondo la *Vossische* i cretesi sperano che i deputati mussulmani non andranno all'assemblea, altrimenti i primi toglierebbero la seduta, anche a costo di fare nuove elezioni.

Un telegramma da Salonicco al *Temps* di Parigi, dice:

Il ministro della guerra, volendo rendersi esatto conto della situazione interna della Macedonia, divenuta improvvisamente minacciosa, ha convocato ad una conferenza tutti i governatori delle Provincie.

***

Un telegramma da Berlino in data di ieri dà notizie sui lavori della conferenza per la protezione letteraria ed artistica. Sebbene non abbia importanza politica, pure crediamo di collocarlo opportunamente in questa rubrica, per l'importanza internazionale e per l'interesse grandissimo generale dell'argomento. Esso dice:

I rappresentanti dei sedici Stati che costituiscono l'Unione internazionale per la protezione delle opere letterarie e artistiche si sono riuniti oggi al Ministero degli esteri per lo scambio delle ratifiche della Convenzione di Berna, riveduta a Berlino il 13 novembre 1908.

La Germania, il Belgio, Haiti, la Liberia, il Lussemburgo, Monaco, la Svizzera, hanno firmato la Convenzione senza riserve. La Danimarca, la Francia, l'Inghilterra, l'Italia, la Norvegia, la Svezia, la Spagna e la Tunisia non si sono trovate in grado di presentare i documenti di ratifica, perchè i lavori preliminari nei loro paesi non sono peranco terminati.

***

Dopo una discussione durata quattro giorni, la Duma ha deciso, con 196 voti della destra contro 105 dell'opposizione, di passare alla discussione degli articoli del progetto del Governo circa l'Amministrazione della Finlandia.

Trattasi di quel progetto di legge ritenuto liberticida da molti parlamentari esteri, nonchè dal Parlamento finlandese, che provocò le note proteste.

Il *Novoje Vremia* dichiara che questo voto rende il popolo russo padrone di un paese che precedentemente aveva misconosciuto il potere della Russia. Il giornale elogia la Duma di avere salvato i diritti sovrani dello Czar e del Parlamento.

***

Nel Marocco continuano con varia fortuna i conflitti tra il Sultano Mulay Hafid ed il pretendente Mulay El Kebir. Telegrafano in merito da Tangeri, 9:

La mahalla di Mulay El Kebir accampa a due ore di distanza dalle truppe afidiste.

Le truppe sceriffiane hanno occupato dei punti alti e non possono approvvigionarsi che passando sotto il fuoco dei ribelli.

Quattro villaggi sono stati razziati dalle truppe di Mulay El Kebir.

Gli indigeni della regione di Sofra, ribellatisi, hanno saccheggiato una carovana, uccidendo parecchie persone, fra cui cinque soldati delle scorta. Corre voce che Ben Aissa sarebbe morto sotto i colpi di bastone.

CRONACA ARTISTICA

LICEO MUSICALE.

Il terzo ed ultimo saggio finale dato ieri dagli alunni ed alunne del Liceo musicale della R. Accademia di Santa Cecilia, più che un saggio, si può dire un indovinato e scelto concerto eseguito non da allievi, ma da provetti artisti.

Il numerosissimo pubblico d'invitati che gremiva la vasta sala della R. Accademia, nel quale notavansi S. E. Teso, sottosegretario di Stato all'istruzione pubblica, i rappresentanti del Municipio ed i più noti amatori dell'arte musicale, non che tutti i professori del Liceo, ebbero a passare più di due ore di vero godimento intellettuale.

Il saggio ebbe principio con la ouverture *Euryanthe* del Weber. Eseguita benissimo e con molto insieme dalla classe d'orchestra del prof. E. Pinelli, e da questi diretta, venne molto gustata ed applaudita.

Grandi applausi riscossero le allieve della esimia professoressa Zaira Cortini-Falchi, signorine Elina Rossi, ottima mezzo soprano, che cantò con molta espressione l'aria dell'opera *Il Cid, Piangete o luci mie*, del Massenet; Grazia Benigni, posseditrice di una simpatica ed estesa voce di soprano drammatico, che interpetrò l'aria *Selva opaca* dell'opera *Guglielmo Tell*, di Rossini, ed Enrichetta Graziani, che proprio entusiasmò con i suoi brillanti gorgheggi e le sue bene eseguite *coloriture*. Educata ad ottima scuola, essa cantò splendidamente le difficili variazioni del Proch.

Ottimamente la signorina Lina Spera, allieva del prof. E. Pinelli, ella dall'intelligente uditorio fu giudicata valentissima violinista nella interpetrazione del *1º tempo del concerto in la magg.*, del Tckaikowsky, e non meno bene il giovane Carlo Carrer, allievo dell'illustre Sgambati, che nella esecuzione del *Concerto*, del Weber, dimostrò, per delicatezza di tocco, per forza ed espressione, di essere un promettentissimo pianista.

Chiuse il saggio il coro finale dell'oratorio *La Cananèa* per soli, coro, orchestra ed organo, composto dal giovane sacerdote D. Refice Licinio, alunno dell'illustre direttore del liceo, Stanislao Falchi. Il Refice, in abito talare, diresse con molta anima l'orchestra ed i cori, e venne da tutti riconosciuta ed ammirata la robustezza, l'insieme e la delicatezza religiosa del giovane autore, tanto progredito nei suoi studi.

I numerosi saggi di classe ed i tre finali eseguitisi quest'anno, al secondo dei quali assistè anche S. M. la Regina Madre, hanno dato evidente e chiara prova che il Liceo musicale della R. Accademia di Santa Cecilia è un semenzaio di ottimi artisti vocali e strumentali, dovuto alla valentia del direttore e dei numerosi professori, onore e vanto dell'arte musicale italiana.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. M. il Re, a mezzo del ministro della R. Casa, ha fatto consegnare a S. E. il presidente del Consiglio, on. Luzzatti, 50,000 lire per essere distribuite ai danneggiati dal terremoto nelle provincie di Avellino e di Potenza.

Le LL. MM. il Re e la Regina hanno assistito, ieri nel pomeriggio, a Villa Umberto I, alla distribuzione dei premi ai vincitori nel concorso di ginnastica militare tenutosi negli scorsi giorni, nonchè alle varie gare organizzate per festeggiare la premiazione.

I Sovrani, ricevuti da tutte le autorità presenti, entrarono nel palco Reale, salutati dagli applausi del pubblico e dalle marcie intonate dai concerti musicali dei reggimenti dei granatieri.

La festa genialissima si chiuse con una lanciata di piccioni viaggiatori.

S. M. il Re ha ricevuto ieri la presidenza generale della Lega navale, che gli fece omaggio di una copia dell'*Annuario navale*, del quale la Lega è stata iniziatrice.

S. M. il Re si è molto interessato della nuova pubblicazione. Ha poi trattenuto i membri della presidenza in una conversazione su argomenti navali che è durata mezz'ora.

L'*Annuario*, edito dalla Lega, è dedicato a S. M. il Re.

S. M. il Re di Grecia partì ieri sera alle ore 22 per Bari in forma privatissima. Alla stazione fu ossequiato dal ministro degli affari esteri, Di San Giuliano, dal conte Sforza, dall'incaricato di affari di Grecia, signor Carapanos, dal duca di Gallese, dal principe di Trabia, dal marchese di Rudinì, dal principe di Belmonte, dall'on. Roberto Galli, dal conte Savorgnan di Brazzà e da altri.

Pel terremoto nel Mezzogiorno. — Continua il plebiscito di fraternità a conforto della sventura che ha colpito alcune delle nostre regioni meridionali.

Il presidente della Repubblica francese, Fallières, ha inviato a S. M. il Re d'Italia un telegramma nel quale dice di avere appreso con viva emozione il nuovo disastro che, colpendo alcune Provincie dell'Italia meridionale, ha messo in lutto il paese intero, e rivolge con tutto il cuore al Re ed alle popolazioni così crudelmente colpite, la espressione della sua più dolorosa e sincera simpatia.

S. M. il Re ha risposto con un telegramma col quale ringrazia vivamente il presidente Fallières per la parte presa alla disgrazia che ha colpito l'Italia.

S. M. il Re dei Belgi ha mandato alla Legazione d'Italia il ministro della Real Casa ad esprimere la parte vivissima che prende alla sventura che ha colpito la provincia di Avellino ed a pregare il conte Bonin di farsi interprete di questi sentimenti presso S. M. il Re e presso il Governo italiano.

*** Il generale conte Taverna, presidente della Croce Rossa italiana, ha ricevuto da Parigi il seguente telegramma:

« L'Associazione delle dame francesi (Croce Rossa francese) profondamente commossa all'annunzio del nuovo disastro che colpisce l'Italia nella provincia di Napoli, ove le sue dame ebbero l'onore di collaborare nei soccorsi apprestati dalla Croce Rossa italiana. Vi prega di voler gradire l'espressione della sua dolorosa e fraterna simpatia ».

Il sen. Taverna ha risposto all'Associazione delle dame francesi in questi termini:

« La Croce Rossa italiana profondamente riconoscente per la nuova prova di commovente simpatia delle dame francesi, ringrazia vivamente e parteciperà al Comitato di Napoli il vostro telegramma tanto affettuoso ».

Il presidente del Consiglio provinciale di Avellino, on. Tedesco, ha inviato al primo aiutante di campo di S. M. il Re il seguente telegramma:

« S. E. generale Brusati, primo aiutante di campo generale di S. M. il Re - Roma.

« Interprete dell'animo riconoscente delle popolazioni irpine mi onoro rassegnare i sentimenti di profonda e perenne gratitudine a S. M. il Re e a S. M. la Regina che nell'ora della sventura vollero portare l'augusta parola consolatrice rinnovando gli alti esempi di fratellanza che mantengono sempre viva nel popolo la fiamma dell'amore.

« Presidente del Consiglio provinciale di Avellino
« *Tedesco* ».

L'inchiesta per l'esercito. — La sottocommissione, incaricata dalla Commissione d'inchiesta per l'esercito dello studio degli stabilimenti militari, è da parecchi giorni ritornata a Roma, dopo aver minutamente visitato l'Istituto geografico militare di Firenze, ove ebbe campo di assistere a tutto il lavoro di riproduzione di alcuni fogli di carte topografiche ed alla loro tiratura, compiuti in loro presenza, seduta stante, secondo un sistema ora in uso presso tale Istituto.

Detta Commissione visitò pure il nuovo e grandioso impianto delle officine Galilei a Rifredi, dove si eseguiscono strumenti di precisione per uso del nostro esercito e della nostra marina ed anche per commissione di parecchi Stati esteri.

La Commissione plenaria dal giorno 3 giugno ha ripreso le sue riunioni, il giorno 6 essa si è recata a Bracciano ad assistere ad alcune evoluzioni e manovre del dirigibile militare e potè ammirare l'abilità e la perizia con la quale esse furono dirette ed eseguite. A Bracciano visitò pure la cupola corazzata, dalla quale nella stessa mattina erano stati eseguiti dei tiri alla presenza di S. M il Re.

Per il 1911. — Iersera, al teatro comunale Argentina, il Comitato esecutivo delle feste commemorative nel 1911 espose il completo programma prefissatosi e fece una dettagliata esposizione dello stato dei lavori di preparazione.

Vi assisteva un pubblico d'invitati abbastanza numeroso, tra cui notavansi le LL. EE. Luzzatti, Di San Giuliano, Credaro, S. E. l'ambasciatore d'Austria presso il Quirinale, parecchi senatori e deputati, consiglieri municipali, ecc. ecc.

Del Comitato erano presenti sul palcoscenico il conte Di San Martino, l'on. Guido Baccelli, il sindaco Nathan e i relatori ing. Bentivegna, on. Ettore Ferrari, colonnello Borgatti e prof. Lanciani.

Oltre ai relatori che esposero lo stato dei preparativi nelle diverse sezioni del programma, parlarono il sindaco e l'on. Baccelli.

Il pubblico rimase abbastanza soddisfatto e con applausi salutò l'opera del Comitato.

Nella diplomazia. — Il nuovo ministro d'Italia, barone Romano Avezzana, giunse l'altro ieri a Rio Janeiro, ed assunse la direzione della Legazione.

Necrologio. — A Napoli, ieri, dopo breve malattia cessava di vivere il barone Pietro Compagna, senatore del Regno.

Il barone Compagna era nato nel 1825 a Corigliano Calabro (Cosenza). Da giovane aiutò la causa liberale e nel 1860 fu condannato al carcere dal Governo borbonico e poscia inviato a domicilio coatto in Amalfi. Ivi, in quello stesso anno, insieme ad altri liberali, istituì un Comitato rivoluzionario, e benchè in pochi armati, pure, fatti audaci dall'entusiasmo, costrinsero un corpo borbonico di oltre tremila uomini, guidato dal generale Cardarelli, ad abbandonare quella Provincia senza colpo ferire. Liberata la Calabria Citeriore, il Compagna vi fu nominato governatore, ma egli rifiutò. Nel 1861, per incarico del Governo, ispezionò quella regione per conoscerne i bisogni e suggerire i provvedimenti per migliorarne le misere condizioni.

Deputato del collegio di Rossano, sedette al centro. Nel 1874 fu nominato senatore, ma da parecchi anni, causa la grave età, non frequentava più la Camera vitalizia.

Stamane, alle 10, ebbero luogo i funerali.

Smentita. — L'*Agenzia Stefani* comunica: « Alcuni giornali hanno riportato la notizia di un ammutinamento di detenuti nelle carceri di Benevento, in seguito alla scossa di terremoto, avvenuta il giorno 7.

La notizia non ha alcun fondamento ».

Italiani all'estero. — La comitiva dei commercianti e degli industriali torinesi ha visitato, iermattina, a Colonia, il porto, la scuola superiore di commercio, il museo e la cattedrale.

Nel pomeriggio la comitiva visitò la vetreria renana a Ehrenfeld.

Notizie agrarie. — Il riepilogo delle notizie agrarie della terza decade di maggio reca:

Lo stato del frumento migliorò in questa decade nell'alta Italia; permane tuttora sofferente per la soverchia umidità in diverse regioni del centro. Le colture sarchiate sono generalmente in buone condizioni. Le pioggie di questa decade, che furono moderate e riuscirono propizie alle campagne di Puglia e di Sicilia, furono invece troppo copiose per le terre dell'Italia centrale e della regione meridionale mediterranea ed osteggiarono generalmente la stagionatura del fieno. L'olivo ha fioritura promettente. I bachi da seta sono fra la terza e la quarta muta.

Marina militare. — Le RR. navi *A. Vespucci*, *Palinuro* e *Miseno* sono giunte l'altro ieri ad Algeri. — La *Calabria* è giunta a Wladivostock il 9 corrente.

ESTERO.

Esportazione di frutta secche in Egitto. — Il bollettino della Camera di commercio francese d'Alessandria d'Egitto eccita gli esportatori di frutta secca a conquistare quel mercato.

L'Egitto, paese ove la cultura è esclusivamente riservata al cotone ed ai cereali, manca completamente di frutta, e per questa ragione l'indigeno fa un notevole consumo di frutta secche, che adopera anche nella confezione di diversi dolciumi.

L'industria delle uova artificiali agli Stati Uniti. — Quest'industria, che sembra fantastica, esiste di fatto negli Stati Uniti, ed incomincia anche ad alimentare un commercio d'esportazione nei paesi asiatici.

La produzione delle uova negli Stati Uniti è assai al disotto dei bisogni del consumo interno e dell'esportazione; da lì è nata questa industria singolare delle uova artificiali, ora praticata su vasta scala, e che il dipartimento dell'agricoltura di Washington segnalava, negli ultimi tempi, in una comunicazione comparsa nell'*Agricoltura della regione del Nord*.

Quest'industria è chiamata a svilupparsi, in quanto utilizza la farina del mais, prodotta in grande quantità negli Stati Uniti, ed anche perchè le uova artificiali trovano importanti sbocchi nel commercio dei commestibili, e particolarmente nella pasticceria.

Essa comprende quattro operazioni nettamente distinte: la preparazione del giallo d'uovo, quella del bianco, quella della pellicola, e finalmente quella del guscio.

Il giallo è formato con una mescolanza di farina di mais, di amido estratto dal grano, di olio, e di diversi altri ingredienti, che contribuiscono a dare ad esso i caratteri, i quali lo avvicinano al giallo dell'uovo naturale.

Questa mescolanza è versata allo stato di pasta spessa in una macchina, che le dà una forma rotonda; da lì passa in un secondo scompartimento, dove è rivestito dal bianco, composto di albumina come l'uovo naturale. La sostanza si coagula, e grazie ad un movimento rotatorio particolare, essa prende una forma ovale.

Un terzo compartimento dell'apparecchio, detto « macchina a pelle », riceve l'uovo così formato, e lo avviluppa con una leggera pellicola albuminosa. Finalmente l'uovo passa nello « squamotore », ultimo scompartimento dove viene ricoperto dall'inviluppo esterno, squama di gesso, un po' più spesso del guscio naturale. Viene poi messo in piatti essiccatoi, dove la squama secca istantaneamente, grazie ad una temperatura brusca ed elevata, mentre l'interno si coagula rapidamente.

Il prodotto ha tutte le apparenze dell'uovo naturale, ed esso è considerato come altrettanto sano dell'uovo di gallina; non si altera, e grazie al maggiore spessore del suo guscio, sopporta meglio il trasporto.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

VIENNA, 9. — Il *Fremdenblatt* constata che le varie notizie pubblicate in questi ultimi giorni a proposito delle dichiarazioni fatte dal Governo sulla questione della facoltà giuridica italiana si contraddicono per modo che possono dar luogo a malintesi.

Il *Fremdenblatt* rileva che la discussione del progetto relativo alla creazione della facoltà giuridica italiana, che si inizierà oggi in seno alla Commissione del bilancio, darà occasione al Governo di esporre il suo punto di vista in tale questione.

CALAIS, 9. — Alle 10.30, il lavoro per condurre in porto il *Pluviose* non era ancora terminato e la marea era troppo avanzata perchè il *Pluviose* potesse galleggiare.

MADRID, 9. — Nel Consiglio dei ministri che ha avuto luogo sotto la presidenza del Re, il presidente del Consiglio, Canalejas, ha dimostrato la necessità di adempiere agli impegni che il Governo ha assunto in materia religiosa.

Il Re avrebbe consentito che vengano prese quelle misure che potrebbero fare raggiungere questo scopo.

Il presidente del Consiglio domanderà l'abrogazione di tutti i decreti relativi all'art. 11 della Costituzione, articolo che vieta a tutte le religioni, all'infuori del cattolicismo, di fare manifestazioni pubbliche.

Il decreto del 23 ottobre 1876 che vieta ogni riunione pubblica delle sette dissidenti sarebbe pure abrogato.

REIMS, 9. — Le località colpite dall'uragano presentano uno spettacolo desolante.

Le viti sono abbattute. Gli orti sono trasformati in laghi di fango. Le case sono inondate. I danni ascendono a parecchi milioni.

Il prefetto e il sottoprefetto procedono alla distribuzione dei soccorsi.

La prefettura domanda crediti urgenti al Ministero.

Henry e Léon Clement coltivatori a Courmelois sono stati seppelliti da una frana in una cava e sono stati estratti colla testa schiacciata.

PARIGI, 9. — Il presidente del Consiglio Briand, ha comunicato al Consiglio dei ministri la dichiarazione ministeriale che sarà letta oggi nel pomeriggio alla Camera.

La dichiarazione constata l'indipendenza con la quale si sono avute le elezioni, che malgrado gli intrighi, hanno provato la forza dei repubblicani. I repubblicani non devono abusare della vittoria. Occorre assicurare la libertà eguale per tutti.

Il paese aspira a nuove riforme politiche fiscali, economiche e sociali. Le Camere devono moderare le domande e disciplinare i loro sforzi. Il Governo collaborerà strettamente con esse a stabilire un regime di giustizia e di libertà, sempre più largo, nei limiti della legalità. Il Governo non dovrà indebolire la sua autorità sotto l'influenza di ingerenze abusive.

La riforma elettorale franca e leale deve far predominare gli interessi generali sugli interessi locali, ma deve mantenere tuttavia la preponderanza della maggioranza. D'altronde il Governo non sarà intransigente. Tuttavia la riforma non deve porre un termine anticipato al mandato della Camera. La riforma amministrativa per l'organizzazione regionale è egualmente necessaria ma deve essere progressiva.

La dichiarazione dimostra la necessità di stabilire lo stato giuridico dei funzionari e di attuare la riforma giudiziaria. Ricorda le riforme sociali già compiute e specialmente quella delle pensioni operaie. Dimostra la necessità di accordare la personalità legale ed il diritto di proprietà ai Sindacati e dice che i lavoratori acquisteranno così tutte le norme dell'ordine che il Governo manterrà d'altronde energicamente.

Il Governo vuole la pace all'estero, ma assicurerà la potenza materiale e si sforzerà di fortificare le alleanze e le amicizie del paese.

domanderà che sia prossimamente discusso il programma regale e per ottenere le necessarie risorse domanderà al Senato di votare l'imposta sul reddito nei principî essenziali approvati dalla Camera.

Il Governo fa appello a tutte le persone di buona volontà desideroso di assicurare senza secondi fini l'attuazione del suo programma e il consolidamento della conquista laica della Repubblica.

PARIGI, 9. — Il ministro della marina ammiraglio De La Pereyre ha dichiarato al Consiglio dei ministri che il *Pluviose* sarà probabilmente condotto entro stasera nel porto di Calais. Il presidente dellla Repubblica Fallières, il presidente del Consiglio Briand, il ministro della guerra generale Brun, il ministro della marina ammiraglio De La Pereyre e il sottosegretario di Stato per la marina Cheren assisterà ai funerali delle vittime.

BERLINO, 9. — *Camera dei deputati prussiana.* — All'ordine del giorno è iscritta la discussione delle interpellanze sull'ultima Enciclica Papale.

Le tribune sono gremite. Al banco dei ministri si notano fra gli altri Bethmann Hollweg ed il segretario di Stato per gli affari esteri Schoen.

Bethmann Hollweg si dichiara pronto a rispondere alle interpellanze. Il deputato von Pappenhein svolge l'interpellanza dei conservatori. L'oratore dimostra che è interesse della Germania, coi suoi 37 milioni protestanti e 22 milioni di cattolici di mantenere la pace confessionale e rileva la viva emozione prodotta nella popolazione dall'Enciclica. Von Pappenhein dice di sperare che il Governo farà tutto il possibile per tutelare la pace interna del paese.

Hackenberg svolge l'interpellanza dei nazionali-liberali, rilevando che l'enciclica pei suoi attacchi contro la riforma, i riformatori, principi e popoli che fanno parte della Chiesa evangelica supera tutte le antiche manifestazioni analoghe dei papi. Tali attacchi hanno destato viva indignazione. È profondamente deplorevole e doloroso dover constatare che tali espressioni oltraggiose partano dalla più alta autorità della Chiesa cattolica.

Hackenberg ricorda le parole pronunziate dall' Imperatore Guglielmo nell'atto di rimettere la croce all'abate di Beuron: « Possano tutti i cristiani unirsi nel segno della croce ». L'enciclica è dunque la risposta che meritavano tali parole? Non è possibile mantenere la Legazione presso un Sovrano che considera come un suo diritto abituale ed imprescrittibile di oltraggiare la maggior parte della nostra popolazione.

Il conte di Moltke svolge in modo analogo l' interpellanza dei conservatori liberali.

Il cancelliere Bethmann Hollweg risponde agli interpellanti facendo le seguenti dichiarazioni:

L'Enciclica *Editae saepe* che forma oggetto delle odierne interpellanze, contiene, senza limitarsi al contrasto esistente tra i dogmi e il regime della Chiesa sui riformatori, la riforma, principi e popoli che abbracciarono la riforma, apprezzamenti che feriscono gravemente la nostra popolazione evangelica nei suoi sentimenti così religiosi come politici e morali.

Voci: Verissimo!

Questi apprezzamenti offensivi anche nella loro forma spiegano la profonda emozione di gran parte del popolo e contengono nel loro effetto un grave pericolo per la pace confessionale. (Vive approvazioni).

È perciò che appena il testo ufficiale latino dell'enciclica mi giunse incaricai il nostro ministro presso il Vaticano di presentare in forma ufficiale una protesta alla curia pontificia e di esprimerle che il Governo attende che la curia troverà le vie ed i mezzi atti ad eliminare i danni derivanti dalla pubblicazione dell'enciclica (Vive approvazioni).

Bethmann continua dicendo: Questa attesa è tanto più giustificata in quanto che la curia, secondo il comunicato pubblicato iersera dall'*Osservatore Romano*, non ebbe la più lontana intenzione (Risa a Sinistra) di offendere i non cattolici della Germania nè i loro principi. Il ministro di Prussia presso la Santa Sede compì ieri la sua missione. Una risposta definitiva dalla curia non è ancora giunta, e data la brevità del tempo non poteva ancora giungere.

In presenza di questo stato di cose debbo oggi astenermi da più ampie dichiarazioni; ma mi sembrò necessario rispondere fino da ora alle interpellanze, perchè di fronte alla emozione prodotta nell'intero paese, il desiderio di avere senza ritardo informazioni sull'attitudine del Governo reale è giustificato. Voglia il Parlamento dedurre dalla mia dichiarazione che il Governo reale è deciso, nell'interesse della politica generale, a mantenere e tutelare la pace confessionale nel paese (Vivi applausi).

Herold, del centro, dichiara che il suo partito rinuncia a pronunciarsi sopra una manifestazione del Capo supremo della Chiesa cattolica che tratta di affari ecclesiastici (Ilarità a sinistra), ma esprime la speranza che i rapporti dei cattolici coi cittadini protestanti non abbiano a soffrire.

Gyssling, liberale, spera che il Governo sia abbastanza forte per ottenere una riparazione all'oltraggio fatto alla Chiesa cristiana.

Si approva la chiusura della discussione.

La Camera approva quindi all'unanimità, meno i socialisti, in seconda e terza lettura l'aumento della lista civile nella forma proposta dal Governo.

PARIGI, 9. — Ecco maggiori particolari sulle dichiarazioni ministeriali circa la riforma elettorale.

La funzione fondamentale del Governo, dice la dichiarazione, è di governare. Non la lasceremo pericolare. Il Governo eserciterà l'autorità del potere esecutivo senza lasciarlo indebolire dalle influenze di ingerenze abusive che creano soltanto la confusione dei poteri, propagano i germi della indisciplina nelle file degli agenti dello Stato e formano un ostacolo al buon funzionamento del regime parlamentare.

Per questo bisogna rinnovare le istituzioni colla riforma amministrativa; la riforma elettorale ne è il perfezionamento indispensabile, ed essa farà predominare, con uno scrutinio allargato, gli interessi generali sugli interessi particolari.

Senza cancellare i principî del modo di votazione attuale, nè negare i servizi che esso ha reso, bisogna convenire che esso ha finito con ingenerare degli abusi che, perpetuandosi, potrebbero divenire funesti per il regime.

La riforma dovrà rispettare il principio della maggioranza che permette di governare tutto il meccanismo elettorale e di evitare che, sotto qualsiasi pretesto, si dia in mano alla minoranza il mezzo di invadere il potere, il che condurrebbe la Repubblica alla perdizione, ma è giustamente necessario che, pur assicurando il predominio alla maggioranza, le opinioni emesse dalla minoranza nel suffragio universale, quando abbiano importanza reale, siano ammesse al beneficio della deliberazione.

Infine, per evitare un cumulo di lavoro alla fine della sessione, che potrebbe rendere inefficaci in certi casi gli effetti della legislatura, è parso al Governo utile di assicurare la continuità dei lavori parlamentari col rinnovamento parziale.

Tali sono le considerazioni generali del progetto, che in vista della nomina di una Camera rinnovabile parzialmente, stabilisce lo scrutinio di lista colla rappresentanza delle minoranze proporzionalmente al numero dei suffragi riuniti dei loro candidati.

Il Governo non intende apportare nella discussione dei particolari alcuno spirito di intransigenza. Il progetto del Governo potrà servire di base ad uno studio serio, ma bisogna convincersi fermamente che il voto della riforma elettorale non deve affatto avere per conseguenza di porre un termine anticipato al mandato della Camera: esso è destinato al contrario a permetterle di spiegare l'attività più utile, iniziando con indipendenza la discussione della riforma amministrativa.

È fin d'ora possibile sovrapporre all'organizzazione dipartimentale un'organizzazione regionale, raggruppando i dipartimenti in ragione dell'affinità dei loro interessi specialmente nel campo economico. Questa organizzazione regionale comprenderebbe assemblee

che tratterebbero dei grandi interessi della regione, faciliterebbe le semplificazioni amministrative ininterrottamente richieste e darebbe un nuovo impulso alla vita sociale.

PARIGI, 9. — *Camera dei deputati.* — L'aula è gremita. Il presidente della Camera, Brisson, sale al seggio presidenziale e pronuncia un discorso nel quale rileva che la Repubblica ha dato alla Francia tutte le libertà e fa l'elogio della scuola laica e del suffragio universale. Brisson esprime la speranza che questa legislatura possa condurre a compimento l'opera delle grandi riforme sociali, cominciata dalla Camera precedente.

Terminando egli dice: Voi mi permetterete di rivolgere all'Italia, in vostro nome, l'espressione della dolorosa simpatia che sorge nei nostri cuori per la nuova sventura da cui è stata colpita la nazione vicina ed amica.

Il presidente del Consiglio, Briand, prende la parola e dice: Chiedo al presidente di associare il Governo ai sentimenti di simpatia e di condoglianza espressi per la nazione italiana (Unanimi applausi).

Briand sale poi alla tribuna e legge con calma e con voce chiara le dichiarazioni del Governo.

PARIGI, 9. — *Camera dei deputati.* (Continuazione). — La lettura delle dichiarazioni del Governo fatta dal presidente del Consiglio, Briand, viene interrotta ripetutamente dai socialisti ed applaudita dal centro e da gran parte della sinistra.

La conclusione delle dichiarazioni è applaudita da tutte le sinistre.

PARIGI, 9. — *Camera dei deputati.* (Continuazione). — Il presidente dà lettura delle interpellanze che sono state presentate sulla politica generale.

Si grida: A lunedì! A lunedì!

Il presidente del Consiglio, Briand, dichiara che il Governo è a disposizione della Camera.

La seduta è agitatissima. Il presidente consulta la Camera sul rinvio a lunedì: è approvato.

La sala si vuota in gran parte. Si procede quindi alle convalidazioni e poi la seduta è tolta.

BERLINO, 9. — Il *Reichsanzeiger* pubblica le dimissioni del segretario di Stato per le colonie Dernburg. L'Imperatore gli ha conferito i brillanti per l'ordine dell'Aquila rossa.

Il primo sottosegretario di Stato De Lindequist è stato nominato segretario di Stato per le colonie.

MADRID, 9. — Il Re ha firmato un decreto che nomina il pubblicista Giulio Burell, ministro dell' istruzione. Questi ha prestato giuramento al Palazzo reale.

Si assicura che il conte di Romanones sarà eletto presidente della Camera dei deputati.

MADRID, 9. — Il Re ha firmato il decreto che nomina Montero Rios, ex-presidente del Consiglio, presidente del Senato.

LONDRA, 9. — Il Re ha inviato un messaggio di ringraziamento alla Camera dei comuni per le sue condoglianze in occasione della morte del Re Edoardo e per le felicitazioni in occasione del suo avvento al trono.

Si annunzia che Asquith farà le dichiarazioni ministeriali mercoledì.

VIENNA, 9. — La Commissione del bilancio della Camera dei deputati ha iniziato la discussione del progetto relativo alla creazione della Facoltà giuridica italiana.

Conci parla a favore della creazione della Facoltà a Trieste o almeno in altra città su suolo italiano. Chiede che la Commissione prenda finalmente una decisione o in favore o contro.

Pittoni deplora che la soluzione della questione in conformità ai desideri degli italiani incontri nuove difficoltà ed annuncia un emendamento dei socialisti che chiede che la Facoltà venga istituita a Trieste. Egli spera che l'accordo fra gli italiani e gli slavi meridionali già raggiunto a Gorizia e in Istria sarà ottenuto anche a Trieste.

Prende quindi la parola Gostincar, sloveno, che continuerà il suo discorso nella prossima seduta, la cui data non è ancora fissata.

BELGRADO, 9. — Dopo aver ricevuto il corpo diplomatico, il Principe ereditario di Turchia, Yussuf Izzedine, ha fatto visita al Principe ereditario Alessandro e si è quindi recato a visitare con lui la fortezza e la moschea.

Dopo il ricevimento del corpo diplomatico e mentre Yussuf Izzedine visitava il Principe Alessandro, il ministro degli esteri Milovanovic ha conferito col ministro degli esteri ottomano Rifaat Pascià.

Stasera a Corte vi è un pranzo di gala di 70 coperti.

BUDAPEST, 9. — Durante le gare di aviazione di oggi si sono verificati parecchi incidenti. Latham, dopo un volo di novanta minuti, è caduto; egli è rimasto incolume, ma l'ala sinistra del suo aeroplano è danneggiata. L'aeroplano dell'aviatore francese André Frey, il quale voleva prendere terra a causa di un guasto al motore, è caduto urtando lo steccato di una tribuna; vi è stato un panico indescrivibile fra gli spettatori tra i quali si sono avuti sei feriti; l'aviatore è rimasto illeso. Anche l'aviatore Bielovucic è caduto in seguito ad un guasto al motore, ma è rimasto illeso. Gli aeroplani di Frey e di Bielovucic sono completamente distrutti.

PARIGI, 9. — *Senato.* — Il presidente Dubost dà lettura del telegramma di simpatia che ha diretto al Parlamento italiano in occasione del terremoto che ha colpito alcune provincie dell'Italia meridionale.

Barthou, a nome del Governo, si associa alle parole del presidente Dubost e quindi dà lettura delle dichiarazioni del Governo fatte alla Camera dal presidente del Consiglio, Briand.

BELGRADO, 9. — Il principe ereditario di Turchia, Jussuff Izzedin, è arrivato stamane alle 10, ed è stato ricevuto alla stazione dal Re Pietro, dal principe ereditario e da tutti i ministri, i generali, gli ufficiali superiori, dal ministro di Turchia e dalla colonia turca.

Allorchè il treno che recava il principe è entrato in stazione le artiglierie della cittadella hanno sparato 21 colpi e la musica della compagnia di onore, schierata nell'interno della stazione, ha suonato l'inno turco.

Il Re Pietro, il principe Izzedin ed il principe Alessandro si sono salutati cordialmente. Quindi hanno passato in rivista la compagnia di onore e si sono recati nel salone reale.

Il Re ha presentato al principe tutti i ministri ed il presidente della Scupstina.

Il ministro degli esteri, Milovanovic, ha presentato al principe Izzedin il borgomastro di Belgrado, il quale ha rivolto al principe parole di benvenuto, presentandogli, secondo il costume tradizionale, sopra un vassoio di argento, l'omaggio del pane e del sale.

Il Re ed i principi sono quindi usciti dalla stazione.

Il principe Izzedin è salito in carrozza col Re che gli ha dato la destra.

Lungo il percorso per le vie il principe è stato entusiasticamente acclamato dalla grandissima folla.

Il Re ha accompagnato il principe Ezzedin fino al palazzo Krsmanovic dove si è congedato da lui.

Tutta la città è imbandierata ed animatissima.

I giornali salutano con viva simpatia il principe Ezzedin e dedicano articoli calorosissimi alla Turchia.

A mezzogiorno il principe Izzedin ha fatto visita ufficiale al Re che lo ha trattenuto ad una colazione intima.

BERLINO, 9. — L'imperatore ha inviato al segretario di Stato per le colonie dimissionario, una lettera autografa esprimendogli la sua più grande riconoscenza per gli eminenti servizi resi durante quattro anni di proficuo lavoro consacrato allo sviluppo delle colonie tedesche.

La *Norddeutsche Allgemeine Zeitung* rileva che le parole di viva riconoscenza con le quali l'Imperatore ha accettato le dimissioni di Dernburg saranno approvate dovunque. Dernburg ha goduta intera la fiducia del cancelliere nel suo proficuo lavoro e mai è nato tra di loro il benchè minimo contrasto di persone o di cose.

La *Norddeutsche Allgemeine Zeitung* conferma infine che l'idea

delle dimissioni non è per Dernburg cosa recente. Egli la ha manifestata oltre un anno fa al principe di Buelow, e la ha nuovamente espressa all'attuale cancelliere non appena ebbe assunta la sua carica.

PARIGI, 9. — Ecco il punto della dichiarazione ministeriale relativo alla difesa della scuola laica: Il Governo domanderà, nell'interesse stesso della pacificazione del paese, di mantenere e di consolidare le conquiste laiche della Repubblica e di metterle al riparo da qualunque attacco.

Colla preoccupazione di non disturbare alcuna credenza e di lasciare tranquille le coscienze, il Governo vi presenterà le disposizioni legislative riconosciute indispensabili per tutelare la scuola laica che considera come la base fondamentale della Repubblica e per risolvere, senza uscire dal terreno della libertà equamente e ragionevolmente controllata, il problema scolastico nel suo insieme.

WORCESTER, 10. — Durante esperimenti di aviazione organizzati in occasione di un concorso agricolo, un aeroplano provato da un dilettante, è caduto sulla folla.

Una donna è rimasta uccisa e parecchie persone sono restate ferite.

HOMBURG, 10. — In occasione della corsa automobilistica per la Coppa Principe Enrico, ha avuto luogo un banchetto al quale hanno preso parte tutti i corridori.

Il Principe Enrico ha pronunciato un discorso ed ha detto che le corse future per la Coppa da lui offerta avranno altre estensioni: cominceranno in Germania e finiranno probabilmente in Inghilterra o in Russia o in Austria-Ungheria; i Sovrani di questi paesi, come pure l'Imperatore Guglielmo, hanno approvato il progetto.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio romano

9 giugno 1910.

Il barometro è ridotto allo zero	**0° a mare.**
L'altezza della stazione è di metri	**50.60.**
Barometro a mezzodì.	756.61.
Umidità relativa a mezzodì.	31.
Vento a mezzodì.	NE.
Stato del cielo a mezzodì.	sereno.
Termometro centigrado	massimo 28.2.
	minimo 17.3.
Pioggia	—

9 giugno 1910.

In Europa: pressione massima di 767 sul Baltico, minima di 757 sulla Grecia.

In Italia nelle 24 ore: barometro ovunque ridisceso, fino a 4 mm. sulla Sardegna; temperatura prevalentemente aumentata; pioggie in Abruzzo e Toscana; pioggie e temporali sul Veneto e Lombardia.

Barometro: 762 sulla Sicilia, 759 sulle Puglie.

Probabilità: venti deboli vari; cielo vario sull'alta Italia con qualche temporale in val Padana, sereno o poco nuvoloso altrove.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 9 giugno 1910.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente Massima nelle 24 ore	TEMPERATURA precedente Minima nelle 24 ore
Porto Maurizio	1/2 coperto	legg. mosso	21 0	17 4
Genova	coperto	calmo	20 3	18 2
Spezia	3/4 coperto	calmo	25 1	16 8
Cuneo	sereno	—	28 5	17 5
Torino	sereno	—	27 9	17 3
Alessandria	sereno	—	28 1	15 0
Novara	sereno	—	32 0	16 2
Domodossola	sereno	—	29 5	11 8
Pavia	sereno	—	30 2	14 2
Milano	1/4 coperto	—	32 0	17 7
Como	1/2 coperto	—	31 1	17 4
Sondrio	sereno	—	29 7	15 5
Bergamo	1/2 coperto	—	28 0	17 2
Brescia	3/4 coperto	—	28 0	15 7
Cremona	coperto	—	29 5	19 4
Mantova	3/4 coperto	—	28 0	18 0
Verona	coperto		29 8	20 1
Belluno	1/4 coperto	—	26 8	16 1
Udine	sereno	—	28 8	17 9
Treviso	1/4 coperto	—	29 3	19 0
Venezia	1/4 coperto	calmo	28 4	20 0
Padova	3/4 coperto	—	29 3	18 9
Rovigo	—	—	—	—
Piacenza	coperto	—	27 2	17 2
Parma	1/2 coperto	—	28 0	18 3
Reggio Emilia	sereno	—	27 4	18 8
Modena	1/2 coperto	—	27 3	18 8
Ferrara	nebbioso	—	23 2	17 9
Bologna	sereno	—	27 4	19 6
Ravenna	sereno	—	26 5	15 5
Forlì	sereno	—	26 4	17 6
Pesaro	sereno	calmo	28 5	18 0
Ancona	1/4 coperto	calmo	29 6	18 8
Urbino	sereno	—	24 0	16 6
Macerata	—	—	—	—
Ascoli Piceno	—	—	—	—
Perugia	sereno	—	22 3	12 5
Camerino	sereno	—	23 4	13 8
Lucca	3/4 coperto	—	24 1	15 1
Pisa	1/2 coperto	—	23 5	13 4
Livorno	1/4 coperto	calmo	24 0	15 3
Firenze	1/2 coperto	—	25 4	17 0
Arezzo	sereno	—	23 3	13 4
Siena	sereno	—	22 3	13 9
Grosseto	sereno	—	26 1	13 4
Roma	1/4 coperto	—	26 4	17 3
Teramo	sereno	—	27 9	11 2
Chieti	sereno	—	23 8	17 0
Aquila	sereno	—	23 7	13 8
Agnone	sereno	—	23 1	12 4
Foggia	sereno	—	27 0	14 0
Bari	sereno	mosso	23 2	19 0
Lecce	1/4 coperto	—	26 0	17 0
Caserta	coperto	—	26 9	16 3
Napoli	coperto	calmo	22 8	17 6
Benevento	coperto	—	26 5	16 7
Avellino	coperto	—	25 6	12 1
Caggiano	coperto	—	19 4	12 8
Potenza	coperto	—	20 0	12 5
Cosenza	sereno	—	22 8	16 8
Tiriolo	nebbioso	—	24 0	12 8
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	sereno	calmo	21 5	16 9
Palermo	sereno	calmo	23 8	12 6
Porto Empedocle	sereno	calmo	23 2	16 0
Caltanissetta	sereno	—	23 0	16 0
Messina	sereno	calmo	23 5	17 0
Catania	sereno	calmo	25 1	16 5
Siracusa	sereno	calmo	26 0	16 0
Cagliari	3/4 coperto	calmo	26 0	13 0
Sassari	1/2 coperto	—	26 5	17 0

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*